

Roberta Braccia,

*"Uxor gaudet de morte mariti": la donatio propter nuptias tra diritto comune e diritti locali \**

[A stampa in "Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova", XXX (2000-2001), pp. 76-128 © dell'autrice - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Sommario: 1. Premessa: assegni maritali e assegni vedovili 2. L'*antefactum* nella tradizione giuridica genovese 3. *Donatio propter nuptias*: un unico *nomen iuris* per più istituti differenti 4. Scopi e funzioni attribuiti dalla dottrina alla *donatio propter nuptias*

1. Premessa: assegni maritali e assegni vedovili

Affrontare il complesso tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi in età medievale e moderna, per comprenderne meccanismi ed evoluzione, richiede l'analisi di alcuni istituti di natura e tradizione giuridica differente. Come è noto, fra questi un'importanza fondamentale riveste soprattutto la dote che può essere senza dubbio considerata nel periodo medievale e moderno "uno dei pilastri della vita patrimoniale della famiglia"<sup>1</sup>.

Se la dote occupa un posto di assoluto rilievo non si possono però tralasciare gli impegni patrimoniali assunti dallo sposo e dalla sua famiglia d'origine nei confronti della sposa<sup>2</sup>.

---

\* Abbreviazioni utilizzate:

ASG Archivio di Stato di Genova

BGB Biblioteca Giuridica P. E. Bensa-Genova

BSEC Biblioteca della Società Economica-Chiavari

<sup>1</sup> G. S. PENE VIDARI, *Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte*, in AA.VV., *La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600. Fonti e problemi*, Atti del convegno internazionale, Roma 1986, p. 110. Un'ampia rassegna della più importante bibliografia in tema di famiglia e di dote nel diritto intermedio si trova in M. G. DI RENZO VILLATA, voce *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto italiano delle Discipline Privatistiche-Sezione civile*, XIII (1995), pp. 457-460.

<sup>2</sup> Della vastissima letteratura in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi oltre a Di Renzo Villata, di cui alla nota precedente, si segnalano per l'approccio sia generale che specifico nei confronti degli apporti maritali (con particolare riguardo all'area italiana): A. PERTILE, *Storia del diritto privato*, in *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, Milano 1894, vol. III, p. 302 e ss.; F. BRANDILEONE, *Studi preliminari sullo svolgimento storico dei rapporti patrimoniali tra coniugi in Italia*, in "Archivio Giuridico", 67 (1901), pp. 201-281 (ora in *Scritti di storia del diritto privato italiano*, vol. I, Bologna 1931; vedi ivi inoltre dello stesso autore *Sulla storia e natura della "donatio propter nuptias"*, pp. 117-214); ID., *Ultima fase della donatio propter nuptias nella legislazione italiana*, in *Scritti per il cinquantesimo anno di insegnamento del professore Francesco Pepere*, Napoli 1900, pp. 57-68; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino 1902, pp. 182-196; F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote romana nella pratica medievale dell'Italia superiore*, Roma 1908 e ID., *L'istituto dotale nella pratica e nella legislazione statutaria dell'Italia superiore*, I (in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", vol. XLV, fasc. II e III) e II (in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", cit., fasc. IV-V-VI), Torino 1909; N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Milano 1910, p. 287 e ss.; P. S. LEICHT, *Ricerche sul diritto privato nei documenti preirneriani*, Roma 1914, pp. 116-121; M. ROBERTI, *Le origini romano cristiane della comunione dei beni fra coniugi*, Torino 1919 e ID., *Svolgimento storico della famiglia italiana*, Milano 1932; E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto*, Padova 1933, pp. 145-156; F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-tosco*, Milano 1940; P. VACCARI, *Dote e donazione nuziale nell'ultima età romana e nel Medio Evo italiano*, in *Scritti di storia del diritto privato*, Padova 1956, pp. 79-104; ID., *Le vicende ultime degli assegni maritali nell'Italia meridionale*, in *Scritti di storia del diritto* cit., pp. 119-135, ID., *Esperienze storiche sulle vicende del diritto romano nell'alto medioevo. La "donatio propter nuptias"*, in *Scritti di storia del diritto* cit., pp. 105-117; M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961; A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale (sec. VII-XIII)*, Bari 1976, pp. 115-206; F. P. DE STEFANO, *Romani, longobardi e normanno-franchi della Puglia nei secoli XV-XVII. Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi fino alla prammatica 'de antefato' del 1617*, I, Napoli 1979, ID., *La prammatica 'de antefato' nella dottrina e nella prassi della Puglia*, II, Napoli 1986; G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi nell'Alto medioevo*, in *Il matrimonio nella società medievale*, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto 1977, pp. 633-691 (ora in *Scritti di storia giuridica*, 5, *La famiglia*, Milano 1988, pp. 139-189), ID., *La donazione nuziale dalla prassi ebraico-cristiana al diritto romano*, in *Scritti di storia giuridica*, 9, *Tra antichità e medioevo*, Milano 2000, pp. 1-106; C. STORTI STORCHI, *La tradizione longobarda nel diritto bergamasco: i rapporti patrimoniali tra coniugi (secoli XII-XIV)*, in *Diritto comune e diritti locali nella storia dell'Europa*, Atti del Convegno di Varenna (12-15 giugno 1979),

Si pensa, più precisamente, a determinate figure giuridiche, che ebbero una certa diffusione in Italia e in Europa in particolare tra XI e XII secolo, come il *dotario* (in Sicilia e in Puglia), l'*escreix* (in Sardegna), l'*antefato* o *antiferia* (nel regno di Napoli), le *arrhae* (in Castiglia), lo *screix* o *sponsalitiu* (in Catalogna), il *douaire* (in area francese), l'*aumento dotale* (in Piemonte), il *quarto* (a Roma), la *contradote* o *incontro* (in Veneto)<sup>3</sup>.

Con il presente studio si vuole offrire un contributo al tema degli apporti maritali nell'età del diritto comune secondo due differenti prospettive. Si intende cioè prendere in esame un singolo diritto locale, quello genovese, che sul tema è oltremodo significativo e, quindi, analizzare alcune delle linee generali dell'elaborazione dottrinale, relativa agli apporti in questione, circa la loro qualificazione giuridica e la loro funzione.

Come si avrà modo di constatare, a Genova l'apporto marital, detto *antefactum*, avente principalmente la funzione di tutelare la donna in caso di vedovanza, si configura fin dal XII secolo come un atto obbligatorio (antefatto legale). Da altri contesti politico-territoriali e dalla dottrina di diritto comune affiorano invece situazioni del tutto antitetiche rispetto alla tradizione giuridica e alla prassi genovese, per cui, ad esempio, gli apporti maritali o non sono praticati affatto oppure sono previsti come immediata controprestazione del marito per la dote ricevuta dalla moglie.

Fonti privilegiate dell'indagine sono pertanto sia gli statuti e la documentazione notarile, sia la letteratura giurisprudenziale.

Intanto è opportuna una premessa di ordine definitorio. Coloro che si sono impegnati in studi sui rapporti patrimoniali tra coniugi hanno compreso questi istituti, tendenzialmente affini, all'interno di un'unica categoria diversamente e indifferentemente nominata: mentre, ad esempio, Besta ha adottato il termine "apporti maritali", Tamassia ed Ercole hanno fatto riferimento agli "asegni maritali", altri, infine, hanno preferito utilizzare quello di "donazioni nuziali"<sup>4</sup>.

Un altro termine che risulta essere adoperato largamente dalla storiografia, alternativo spesso a quelli sopraindicati, è "lucri dotali", con cui andrebbero però intesi non tanto gli asegni maritali, aventi una funzione anche *constante matrimonio*, quanto gli asegni vedovili cioè i reciproci guadagni realizzati dal marito (lucro dotale marital) e dalla moglie (lucro dotale muliebre) in caso di premorienza di uno o dell'altro coniuge, detti pure "lucri di sopravvivenza"<sup>5</sup>.

Un'analisi preliminare delle fonti dottrinali permette di affermare che tutti questi istituti, generati dai diversi *iura propria*, anziché essere considerati autonomamente furono ricondotti dalla scienza giuridica medievale e moderna alla *donatio propter nuptias* romana<sup>6</sup>.

---

Milano 1980, pp. 483-553; A. BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Roma 2001, pp. 193 e *passim*.

<sup>3</sup> Per una rassegna dei nomi "volgari" menzionati si veda, ad esempio, A. PERTILE, *Storia del diritto privato* cit., p. 327 e ss.

<sup>4</sup> Cfr. rispettivamente E. BESTA, *La famiglia* cit., pp. 145-156; N. TAMASSIA, *La famiglia* cit., pp. 287-288; F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., soprattutto pp. 160-209. Di apporti maritali o asegni maritali ha parlato anche M. ROBERTI, *Le origini romano cristiane* cit., p. 110 e ss.. Tra coloro che hanno utilizzato in prevalenza la categoria "donazioni nuziali" si ricorda, inoltre, P. VACCARI, *Dote e donazione nuziale* cit., pp. 100-104.). Fra le categorie di più o meno recente utilizzazione si segnala anche quella di "dote indiretta", cfr., ad esempio, C. KLAPISCH ZUBER, *La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l'Italie de la Renaissance*, Paris 1990, p. 185 e J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Roma-Bari 1991, p. 281 e ss.

<sup>5</sup> La categoria "lucro di sopravvivenza" è stata utilizzata, ad esempio, da M. BELLOMO, *La struttura patrimoniale della famiglia italiana nel tardo medioevo*, in *Marriage, property and succession*, edited by L. BONFIELD, Berlin 1992, p. 63. Anche nella storiografia francese sul tema si fa riferimento ai "gains de survie", cfr. da ultimo J. MUSSET, *Le régime des biens entre époux en droit normand du XVI siècle à la Révolution*, Caen 1997, p. 125 e J. BART, *Histoire du droit privé de la chute de l'Empire romain au XIX siècle*, Paris 1998, p. 308. Di recente Massetto col termine "lucro dotale" ha indicato esclusivamente il guadagno realizzato sulla dote dal vedovo e non quello ottenuto dalla vedova sul patrimonio del marito, G. P. MASSETTO, *Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarda dei secoli XIV-XVI*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 190-364.

<sup>6</sup> Ad esempio, negli indici sistematici di numerose opere "enciclopediche" tra cui, ad esempio, D. TUSCHI *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, Romae ex typographia S. Paulini 1606, M. A. SAVELLI, *Pratica universale*, Firenze nella stamperia di V. Vangelisti 1696, e nello stesso *index* del *Tractatus Universi iuris*, non sono quasi mai stati rinvenuti i nomi "volgari" sopraindicati. La voce *donatio propter nuptias* li sostituisce tutti. Per quanto riguarda la *donatio propter nuptias* la *sedes materiae* principale si trova all'interno del libro V titolo III del *Codex* (*de*

Secondo il diritto romano giustiniano tale donazione era fatta dal marito alla moglie in compensazione della dote ricevuta *ad sustinenda onera matrimonii*, era costituita di importo uguale alla dote e una volta sciolto il matrimonio doveva tornare al marito, così come la dote doveva essere restituita alla moglie. Era lecito, però, derogare al suddetto regime mediante la stipulazione *inter partes* dei cosiddetti *pacta de lucranda dote* e *de lucranda donatione propter nuptias*. Tramite questi accordi stipulati al momento delle nozze, ma anche durante il matrimonio, si permetteva al coniuge superstite, marito o moglie, di trattenerne *solutum matrimonio* una parte della dote o della *donatio*<sup>7</sup>.

Il fatto che la scienza giuridica medievale e moderna abbia ricondotto tutti gli assegni maritali alla *donatio propter nuptias* rappresenterebbe il risultato di un processo volto alla circolazione di una terminologia giuridica uniforme di cui è ravvisabile un inizio nei secoli precedenti; come sottolinea Vismara "già nell'altomedioevo l'accostamento di termini latini e germanici si era avviato verso il predominio dei primi passando attraverso la ricerca della sinonimia, che è quanto dire attraverso l'identificazione di istituti sorti come espressioni di civiltà diverse, affiancati nella convivenza dei popoli, confluenti infine nell'unità del diritto romanico affermatosi su base territoriale. Taluni nomi hanno mutato significato e sono diventati fungibili"<sup>8</sup>.

Fra tutti coloro che si sono interrogati sulle sorti della *donatio propter nuptias* nei secoli merita di essere ricordato in special modo Brandileone<sup>9</sup>. I suoi studi si inseriscono in un momento in cui la storiografia sembra essere stata estremamente sensibile e attenta alla necessità di dare una risposta alle problematiche legate all'origine longobarda, franca o romana dei diversi istituti, scavando nei tempi più remoti per coglierne le primitive radici e intuirne poi le possibili contaminazioni<sup>10</sup>.

Dopo una dettagliata e contestuale descrizione sia della *donatio propter nuptias*, sia degli istituti ad essa equivalenti nelle fonti del diritto romano, longobardo e franco, lo studioso ne analizza le vicende in età comunale facendo, quindi, specifico riferimento ai contenuti e all'applicazione del diritto statutario. Forse con l'atteggiamento tipico di quel clima interessato a riportare tutto alla "romanità"<sup>11</sup>, Brandileone afferma che attraverso gli statuti, i quali avrebbero in qualche modo recuperato la *donatio propter nuptias*, l'antico istituto, pur subendo alcune alterazioni, avrebbe soppiantato gli assegni germanici decretandone la scomparsa. In generale lo studioso osserva come la *donatio propter nuptias*, costituita entro un certo valore, in parecchi luoghi diventò legale,

---

*donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsalitiis*). Questa donazione nuziale era stata regolata da Giustiniano che la sostituì alla *donatio ante nuptias*, entrata in vigore sotto gli imperatori Severo e Antonino; prima di Giustiniano fu, inoltre, modificata da Giustino che ne aveva consentito l'accrescimento anche dopo la celebrazione delle nozze. Ammettendo un'eccezione al generale divieto di donazioni fra coniugi si diede pertanto agli stessi la possibilità di aumentarsi reciprocamente il patrimonio *constante matrimonio*. Per una ricostruzione sintetica dell'istituto nel diritto romano cfr. M. KASER, *Das Römische Privatrecht. 2. Die Nachklassischen entwicklungen*, München 1959, p. 134 e ss; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 1997, p. 618; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1998, p. 265. Considerazioni sulla donna nella legislazione giustiniana si trovano in M. T. GUERRA MEDICI, *I diritti delle donne nella società altomedievale*, Napoli 1986, pp. 51-64.

<sup>7</sup> Con la Nov. 97 (Auth. Coll. VII, tit. IX, *De aequalitate dotis et propter nuptias donationis*, del 539 d. C.) era stata richiesta l'eguaglianza sia per le quote pattuite sia per la quantità della dote e della *donatio propter nuptias* affinché i lucri fossero uguali non solo "in quotitate" ma anche "in quantitate". Su questo aspetto si sofferma in maniera puntuale G. BOISSONADE, *Histoire des droits de l'époux survivant*, Paris 1874, pp. 56 e *passim*. Per un confronto tra la legislazione antegiustiniana e quella giustiniana in materia di *donatio* cfr. P. VACCARI, *Dote e donazione nuziale* cit., p. 83 e ss.

<sup>8</sup> Cfr. G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi* cit., p. 169 nt. 102 e pp. 187-188.

<sup>9</sup> F. BRANDILEONE, *Studi preliminari* cit., in "Archivio Giuridico", 67 (1901), pp. 201-281; ID., *Sulla storia e natura* cit., pp. 117-214.

<sup>10</sup> Per una sintesi degli sforzi del Brandileone rivolti a combattere la tesi di coloro che sostenevano la netta derivazione germanica dell'*antefactum*, tra cui il Leicht (P. S. LEICHT, *Ricerche sul diritto privato* cit., pp. 116-121), cfr. per tutti P. VACCARI, *Dote e donazione nuziale* cit., pp. 100-104. Sulle diverse interpretazioni e posizioni della storiografia a proposito della crisi e della scomparsa delle donazioni nuziali di tradizione germanica cfr. inoltre dello stesso P. VACCARI, *Esperienze storiche* cit., pp. 105-117.

<sup>11</sup> Su questo atteggiamento assunto dalla storiografia del tempo cfr. per tutti A. ROMANO, *Successioni mortis causa nel Regno di Sicilia (secoli XIII-XVI)*, in *La transmission du patrimoine. Byzance et l'aire méditerranéenne*, édité par J. BEAUCAMP et G. DAGRON, Paris 1998, p. 218 nt.

mentre prima era stata solo convenzionale. Queste trasformazioni sarebbero state formalizzate dal legislatore il quale, "quando abolì gli assegni germanici da prima usati, volle accordare un compenso alle donne, trasportando sull'*antefactum* il carattere di *iustitia* proprio della *quarta* e della *tertia* abolite"<sup>12</sup>.

Le indagini del Brandileone dirette sostanzialmente a ricondurre l'origine e la figura dell'antefatto entro gli schemi romanistici, allo scopo di rimarcare la crisi e la scomparsa delle donazioni nuziali di tradizione germanica, sono state, superate da studi posteriori che ne hanno messo in luce i limiti e completato le lacune<sup>13</sup>. A questo riguardo devono essere segnalati gli studi di Bellomo che si è concentrato sugli sviluppi della prassi e sull'evoluzione della scienza giuridica in tema di *donatio propter nuptias* nel periodo compreso tra XII e XIII secolo<sup>14</sup>.

Dopo aver criticato alcuni dei metodi di indagine adoperati dalla vecchia storiografia, lo studioso osserva che "nello sforzo di risolvere un problema di origini (che per noi è diventato inespressivo ed inattuale, per lo meno nella sua tradizionale impostazione) e nel tentativo di fondare la storia dei donativi coniugali sulle leggi del passato, la nostra storiografia ha finito col lasciare nell'ombra una vasta problematica, che muove dall'esigenza di comprendere i motivi per i quali le famiglie comunali usavano dell'*antefactum* ed avversavano ed odiavano la *quarta* e la *donatio propter nuptias*". In sostanza per Bellomo "che l'*antefactum* coincidesse, più o meno perfettamente, con la *donatio ante nuptias* praticata al tempo dell'Impero romano e codificata dal diritto teodosiano, è una constatazione meramente erudita che può avere qualche valore, ma che non può ambire a spiegare fenomeni di così vaste proporzioni come la trasformazione e la riorganizzazione della famiglia medievale nel punto dei rapporti patrimoniali tra coniugi"<sup>15</sup>. Superata in tal modo la *vexata quaestio* delle origini, lo studioso dimostra che l'antefatto si presenta nelle fonti di *ius proprium* come un semplice diritto di credito e non come fonte di diritti reali; da qui la radicale differenza tra l'antefatto e la *donatio propter nuptias* romana che, invece, implicava proprietà e possesso della moglie sui beni oggetto della donazione anche *constante matrimonio*<sup>16</sup>. Contemporaneamente rileva come i glossatori, trascurando quanto stava accadendo nelle singole realtà politico-istituzionali, non solo indicavano col medesimo nome i donativi maritali di diversa origine, ma configuravano in ogni caso come diritti reali le ragioni vantate dalla moglie *constante matrimonio* sulla *donatio propter nuptias*<sup>17</sup>.

---

<sup>12</sup> F. BRANDILEONE, *Studi preliminari* cit., p. 252. Per quanto riguarda gli assegni germanici, il riferimento è alla disciplina del *morgengabe* o dono del mattino nella legislazione longobarda (poi *quarta*) e del corrispondente istituto nella legislazione franca (*tertia*); per una descrizione di sintesi di questi istituti cfr. M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Roma 1996, pp. 21-27. Un'analisi sommaria della disciplina degli assegni germanici recepita anche in Italia è stata condotta da M. T. GUERRA MEDICI, *I diritti delle donne* cit., pp. 108-112 e 261-271.

<sup>13</sup> Lo sforzo di ricondurre i lucri dotali alla donazione obnuziale romana è evidente anche in un altro saggio di Brandileone in cui studiando gli apporti maritali "nelle consuetudini e negli statuti locali vigenti in molte terre d'Italia, e prima dell'introduzione del codice civile francese e anche dopo, là dove la restaurazione s'affrettò ad abrogar subito le leggi straniere" si chiese se fosse esatto dal punto di vista storico e giuridico "riconnettere sia le disposizioni statutarie accennate sia quelle dei codici parmense e albertino alla *donatio propter nuptias* del diritto romano", F. BRANDILEONE, *Ultima fase della donatio propter nuptias* cit., pp. 57-68.

<sup>14</sup> M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit. Per comprendere la complessità del tema dei rapporti patrimoniali tra coniugi e degli apporti matrimoniali nell'età precedente a quella indagata da Bellomo, ovvero nell'Italia romana, bizantina e germanica, è fondamentale lo studio di G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi* cit., pp. 139-189. Si veda inoltre dello stesso G. VISMARA, *La donazione nuziale* cit., pp. 1-106.

<sup>15</sup> M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., p. 19.

<sup>16</sup> M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., p. 27; ID., voce *Rapporti personali tra coniugi (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXVIII (1987), pp. 382-383; ID., *La struttura patrimoniale della famiglia italiana* cit., p. 63. Sulle diverse specie di donazione nel diritto intermedio cfr. ID., voce *Donazione (dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIV (1964), pp. 955-965.

<sup>17</sup> M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., pp. 35-36. Un caso emblematico di dissidio tra teoria e pratica in materia di apporti maritali è stato analizzato da A. GOURON, *Un échec des glossateurs: l'égalité des apports matrimoniaux et la pratique méridionale*, in "Recueil de mémoires et travaux publiés par la Société d'histoire du droit et des Institutions des anciens pays de droit écrit", fasc. XII (1983), pp. 93-105.

Questa costruzione dottrinale, favorevole alla configurabilità di un diritto reale in capo alla moglie, non sarebbe stata del tutto coerente con la tendenza a limitare progressivamente i diritti patrimoniali delle donne compresi quelli successori, secondo meccanismi che si diffusero in molteplici contesti politico-istituzionali europei.

Si capisce quindi come nella pratica risultasse preferibile che la moglie *constante matrimonio* fosse solamente creditrice della *donatio propter nuptias*, non *domina* di essa, e potesse conseguire la soddisfazione del suo credito solo nel caso in cui fosse sopravvissuta al marito. L'attività ermeneutica dei glossatori, sviluppata sul testo del *corpus*, volta invece ad affermare la posizione di *domina* della moglie sui beni costituenti la *donatio*, era poco aderente ai mutamenti socio-economici in atto, che - come si è detto - non potevano prescindere da un ridimensionamento dei poteri della moglie e dei diritti patrimoniali della donna.

Un ulteriore e non trascurabile elemento che ha contribuito a complicare la situazione, rendendo problematica, se non impossibile, una prima coerente elaborazione dottrinale in materia, è costituito dagli intrecci con le consuetudini di origine diversa da quella romana.

Al fine di comprendere quale fosse la percezione nella scienza giuridica coeva del problema relativo alla presenza della tradizione giuridica longobarda, sembra significativo segnalare l'opinione di Andrea Bonello da Barletta e di Biagio da Morcone. Con grande capacità di sintesi e consapevolezza il primo delinea le differenze esistenti tra il diritto romano e quello longobardo in tema di doni maritali<sup>18</sup>. Confrontando la *donatio propter nuptias* romana e il *morgengab*, cioè il corrispondente istituto di diritto longobardo, sottolinea come una differenza evidente sia ravvisabile nella determinazione del *quantum*: per il diritto romano, infatti, rispettando il principio dell'*aequalitas* (C. 5. 3. 20. 6), la *donatio* deve essere di importo uguale alla dote; per il diritto longobardo, invece, la donazione che il marito corrisponde alla moglie in occasione delle nozze non può superare la quarta parte dei propri beni. L'elemento distintivo più consistente tra i due donativi risiederebbe nel fatto che mentre la *donatio propter nuptias* del diritto romano era costituita *ad mensuram dotis* e in mancanza di questa la moglie non poteva pretendere alcuna donazione, la *donatio matutina* del diritto longobardo era attribuita sempre e indipendentemente dalla presenza di un apporto muliebre, andando ad incidere sul complesso del patrimonio del consorte.

Un altro giurista meridionale, Biagio da Morcone, in un'opera simile e posteriore a quella di Andrea Bonello da Barletta, interrogandosi sull'origine delle donazioni nuziali tra marito e moglie, non riscontra invece alcuna differenza fra la tradizione giuridica longobarda e quella romana: "super qua donatione propter nuptias est dicendum quod non discrepent ius Romanum et Longobardum inter se quo ad inventionem ipsius donationis, quia talis donatio propter nuptias quam nos legiste quartam interpertamur est inventa tam Longobardo quam Romano iure"<sup>19</sup>.

In ogni caso già dal XII secolo può considerarsi ormai largamente avviata la fase di sovrapposizione delle fonti del diritto romano e longobardo. E' possibile quindi seguire le tappe evolutive di istituti che, pur assumendo caratteristiche peculiari da luogo a luogo, presentano lo stesso comune denominatore: la riconducibilità alla *donatio propter nuptias*. Non è improbabile che il lavoro dei giuristi, condotto sul diritto giustiniano, abbia contribuito in parte al processo di assimilazione delle donazioni nuziali di origine e tradizione differente<sup>20</sup>.

L'esperienza genovese permette di seguire questo tipo di evoluzione: dal superamento di una tradizione giuridica diversa da quella romana, si delinea un istituto che, con alcuni aspetti di originalità rispetto a realtà coeve, risponde ad istanze di riorganizzazione familiare e sociale

---

<sup>18</sup> ANDREE DE BARULO *Commentaria*, in *Leges langobardorum cum argutissimis glosis Caroli de Tocco*, rist. anast. ed. Venetiis 1537, a cura di G. ASTUTI, Torino 1964, tit. XXII *de donationibus propter nuptias*, p. 473. Su autore e opera cfr. F. LIOTTA, voce *Bonello Andrea*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, p. 778.

<sup>19</sup> BLASII DE MORCONO *De differentiis inter ius langobardorum et ius romanorum tractatus*, a cura di G. ABIGNENTE, Napoli 1912, r. *de his que a viro in uxorem dantur*, pp. 115-116. Su Biagio da Morcone e la sua opera cfr. F. CALASSO, *Medioevo del diritto. I. Le fonti*, Milano 1954, pp. 553-554.

<sup>20</sup> Questa spiegazione è condivisa da B. M. KREUTZ, *The twilight of morgengabe*, in *Portraits of Medieval and Renaissance Living, Essays in Memory of David Herlihy*, edited by S. K. COHN Jr. and S. A. EPSTEIN, Ann Arbor Michigan 1996, pp. 131-147.

comuni nelle linee essenziali a tutto il contesto europeo. La dottrina del diritto comune si farà portatrice di queste istanze, approntando degli schemi e avvallando soluzioni che esprimono norme e pratiche di un'identità familiare incentrata sul nome dei padri.

## 2. L'*antefactum* nella tradizione giuridica genovese

Verso la fine del XII secolo a Genova e in Liguria sia la prassi notarile sia la legislazione statutaria testimoniano la presenza di un apporto maritale: l'antefatto o *antifactum*<sup>21</sup>. In particolare, per quanto concerne la legislazione genovese, il più antico accenno a tale istituto si rinviene all'interno di un provvedimento dei consoli della città del 1130<sup>22</sup>. Da sempre la storiografia sostiene che i contenuti di quest'ultimo attestino la presenza a Genova di una distinzione tra donne maritate "secundum usum et consuetudinem" e donne maritate "secundum legem" con evidenti implicazioni circa la costituzione degli apporti maritali. Alle spose, infatti, "secondo la consuetudine" sarebbero stati attribuiti due apporti maritali distinti, l'antefatto e la "tercia", mentre nel secondo caso sarebbe spettato loro esclusivamente l'antefatto<sup>23</sup>.

Sulla base di opinioni consolidate la "tercia", istituto di origine franca, non solo avrebbe consentito alle mogli di acquisire un terzo dei beni del marito una volta che questi fosse morto, ma avrebbe attribuito alle stesse *constante matrimonio* un diritto reale sulle sostanze dello sposo dando vita ad una sorta di comunione parziale dei beni tra coniugi<sup>24</sup>.

Le vicende dell'antefatto nella tradizione giuridica genovese hanno suscitato l'interesse della storiografia soprattutto in merito ad un provvedimento del 1143 mediante il quale i consoli del Comune, riuniti ai consoli dei Placiti, abolirono la "tercia" lasciando alle donne il solo antefatto. Si tratta di una delibera intitolata appunto "laus de terciis ablatis mulieribus" con cui i magistrati cittadini "laudaverunt et affirmaverunt ut firmum et stabile sit quod nulla femina de Ianuensi episcopatu dehinc in antea habeat terciam per aliquam occasionem ex parte mariti, sed pro antefacto possit habere usque in libras centum et hoc habeat secundum preteritam consuetudinem huius civitatis"<sup>25</sup>.

Come emerge dal contenuto del provvedimento in esame, oltre all'abolizione della terza, l'*antefactum*, istituto ormai consolidato nella prassi consuetudinaria genovese, si trasformò da assegno convenzionale in assegno legale; inoltre ne venne sancito il valore massimo delle 100 lire entro il quale poteva essere costituito<sup>26</sup>.

---

<sup>21</sup> Per quanto riguarda il termine *antifactum*, esso sarebbe comparso per la prima volta nell'*Expositio ad Librum Papiensem*, G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi* cit., p. 172.

<sup>22</sup> Cfr. *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, vol. I/1 a cura di A. ROVERE, Genova 1992, doc. 138 (1130). Come osservò già a suo tempo Salvioli (G. SALVIOLI, *La condizione giuridica della donna a Genova nel secolo XI*, in "Rivista di storia e filosofia del diritto", I (1897), pp. 205-206) in questi anni a Genova la capacità giuridica della donna subì un forte ridimensionamento attraverso provvedimenti che ne limitarono la capacità contrattuale, cfr. ad esempio, *I Libri Iurium* cit., doc. 90.

<sup>23</sup> Cfr. F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., pp. 92-95; F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio* cit., pp. 193-194. La coesistenza a Genova di una pluralità di assegni non stupisce. È noto, infatti, che le donne franche, come le longobarde, potevano ricevere dallo sposo due assegni: la *tertia* e la *quarta* rispettivamente e un altro assegno, detto appunto *antifactum*, G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi* cit., p. 172; sul cumulo degli assegni cfr. inoltre F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., pp. 131-136.

<sup>24</sup> G. VISMARA, *I rapporti patrimoniali tra coniugi* cit., in particolare p. 124 e ss.

<sup>25</sup> *I Libri Iurium* cit., doc. 64, pp. 106-107. Il provvedimento così prosegue: "Femine vero que habent viros tertiam prorsus non habeant, set antifactum firmiter optineant sicut pactum illis fuit et si alicui femine ab aliqua persona vel pro pacto vel pro sacramento vel sub aliqua occasione plus fuerit factum quam hoc quod supra determinatum est eo quod maritum accipiat nichil valeat, sed heredes possint requirere superfluum de hoc quod supra determinatum est. Mulieribus autem illis quarum mariti iam morti sunt ista capitula non noceant".

<sup>26</sup> Sul provvedimento del 1143, sulla *tertia* e sull'*antefactum* nel XII secolo a Genova cfr. F. BRANDILEONE, *Studi preliminari* cit., pp. 239-240 e pp. 269-270; F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., pp. 92-101 e pp. 164-168; D. OWEN HUGUES, *Urban growth and family structure in medieval Genoa*, in "Past and Present", 66 (1975), pp. 13-15 e ss. (tradotto in italiano, *Sviluppo urbano e struttura della famiglia a Genova nel medioevo*, in *I vincoli familiari in Italia*, a cura di A. MANOUKIAN, Bologna 1983, pp. 85-109). Delle fonti genovesi del XII secolo in tema di antefatto si è occupato in maniera specifica Giovanni Forcheri in un breve studio dedicato alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a Genova in quel periodo, G. FORCHERI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi a Genova nel*

L'annalista Caffaro riporta l'evento riferendo che "in isto consulatu terciæ ablate fuerunt mulieribus"<sup>27</sup>; molto più significativa di qualunque commento o riflessione è la nota immagine, riprodotta nella ristampa degli *Annali*, di due donne "con enormi mani visibilmente vuote, alzate come per atto di disperazione"<sup>28</sup>.

Anche l'annalista Giustiniani menziona l'episodio sottolineando come esso determinò non tanto la fine della "tercia" quanto "l'origine della legge dell'antefatto": "Sequitur l'anno di mille cento quaranta tre nel quale furono consoli... e perché era consuetudine che in quel tempo in la terra, che le donne vedove, così quelle che havevano figlioli, come quelle che non havevano, hereditavano la terza parte de i beni del marito, fu cassata et annullata nel tempo di questi consoli questa consuetudine della qual cosa lamentandosene le donne e parendosi gravate fu fatta la legge dell'antefatto in favor loro la quale si osserva infino a questo tempo..."<sup>29</sup>.

Considerata la "tercia" un istituto di derivazione franca, che, come si è detto, permetteva alle vedove di pretendere una parte del patrimonio del marito defunto, la sua abolizione - in base a conclusioni generalmente condivise - potrebbe essere il segno da un lato della "rinascita" del diritto romano, dall'altro di una nuova maniera di pensare i rapporti patrimoniali tra coniugi e la stessa famiglia nella nascente realtà comunale. L'abolizione genovese della "tercia" viene infatti riportata dagli storici come l'episodio emblematico di un fenomeno di ampia portata che si manifestò progressivamente nel giro di qualche decennio e nei secoli successivi in altre città e zone dell'Italia settentrionale: l'*odium terciæ e quartæ*<sup>30</sup>.

Claudia Storti Storchi nelle sue recenti ricerche sui costituti pisani della legge e dell'uso ricorda come già nel 1141 a Pisa il legislatore avrebbe provveduto ad abolire la *quarta* con effetto retroattivo, mediante una norma che rappresenta il vero precedente dell'*odium* nei confronti degli assegni maritali di tradizione diversa da quella romana<sup>31</sup>. Rileva inoltre la studiosa che dopo l'abolizione della *quarta* "l'*antifactum*, come la *donatio ante o propter nuptias* del diritto romano finì per indicare il donativo offerto dal marito alla moglie in cambio della dote"; un donativo che se all'inizio aveva avuto efficacia durante il matrimonio poi si convertì in un mero lucro vedovile<sup>32</sup>.

La storiografia, che - come si è detto - si è soffermata spesso sull'*odium terciæ e quartæ* per decifrarne le cause, è concorde nel ritenere come una delle possibili spiegazioni di tale fenomeno possa essere ricercata nel sovrapporsi in età altomedioevale degli assegni maritali germanici alla *donatio* del diritto romano. Una simile coesistenza avrebbe portato ad un notevole accrescimento dei diritti delle donne sulle sostanze dei mariti, a danno degli interessi di questi ultimi e della loro

---

secolo XII, in "Bollettino ligustico per la storia e la cultura regionale", II (1970), pp. 3-20. Un sintetico riferimento al provvedimento consolare del 1143 si trova anche in M. STAGLIENO, *Le donne nell'antica società genovese*, Genova 1879, pp. 43-44; P. CAMMAROSANO, *Aspetti delle strutture familiari nelle città dell'Italia comunale (secoli XII-XIV)*, in "Studi Medievali", ser. 3, 16 (1975), pp. 419-420; e, da ultimo, in S. A. EPSTEIN, *Genoa and the Genoese (958-1528)*, Chapel Hill 1996, p. 45. Si segnalano, inoltre, per l'interessante contesto in cui viene inserito l'istituto dell'antefatto due studi rispettivamente di D. OWEN HUGUES, *Domestic ideals and social behavior: evidence from medieval Genoa*, in *The history of the family*, a cura di C. ROSENBERG, Filadelfia 1975, pp. 115-143 e di M. ANGELOS, *Women in Genoese commenda contracts, 1155-1216*, in "Journal of Medieval History", 20 (1994), p. 310.

<sup>27</sup> Cfr. gli *Annali genovesi di Caffaro e de' suoi continuatori*, I, cura di L. T. BELGRANO, Fonti per la storia d'Italia, X, Genova 1890, p. 31. Sugli annalisti cfr. G. PETTI BALBI, *Caffaro e la cronachistica genovese*, Genova 1892.

<sup>28</sup> Cfr. M. BELLOMO, *La condizione giuridica della donna* cit., p. 38.

<sup>29</sup> A. GIUSTINIANI, *Castigatissimi Annali con la loro copiosa tavola della eccelsa et illustrissima Repubblica di Genova*, Genova 1537, cc. 37 v. e 38 r..

<sup>30</sup> Sull'*odium terciæ* e, soprattutto, *quartæ* cfr. per tutti M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., pp. 1-25, sul caso genovese cfr. pp. 8-9. Su questo argomento e, in particolare, sulle vicende legate alla *quarta* si veda inoltre C. STORTI STORCHI, *La tradizione longobarda nel diritto bergamasco* cit., pp. 503-506 e *passim*. La *terza* e la *quarta* furono abolite, ad esempio, ad Alessandria nel 1179, a Novara nel 1187, cfr. F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio* cit., p. 215 nt. La *quarta* sarebbe stata abolita anche a Parma, cfr. F. ERCOLE, *La dote romana negli statuti di Parma*, Parma 1908, p. 22 e ss. in cui si fa ampiamente riferimento ad altri casi analoghi.

<sup>31</sup> C. STORTI STORCHI, *Intorno ai costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998, pp. 72-73. La norma in questione intitolata *de morginap sublato* recita: "Quarta non detur mulieribus ab anno MCXLI incarnationis Domini die sancte Lucie. Viduis autem ante hoc tempus quartæ petitio iuxta legem longobardam denegetur".

<sup>32</sup> C. STORTI STORCHI, *Intorno ai costituti pisani* cit., p. 74.

famiglia: da qui la necessità di ridimensionare in qualche modo le pretese e le ambizioni delle mogli sul patrimonio del coniuge<sup>33</sup>.

Questa contrazione dei diritti patrimoniali delle donne sarebbe poi contemporanea ad un ulteriore fenomeno per cui a Genova nel dodicesimo secolo le famiglie aristocratiche urbanizzate iniziarono ad orientarsi verso un regime patrilineare che ebbe modo di svilupparsi, tra l'altro, grazie ad un sistema successorio favorevole più agli uomini che alle donne<sup>34</sup>.

L'abolizione genovese della *tertia*, pertanto, potrebbe essere stata dettata da esigenze di riorganizzazione familiare e, quindi, politiche<sup>35</sup>.

Qualunque siano state le ragioni che indussero i consoli genovesi ad eliminare la *tertia* dalle pratiche matrimoniali, ci si deve interrogare sulla natura dell'apporto maritale sopravvissuto. Per fare ciò occorre indagare sia sul tipo di beni solitamente oggetto di donazione sia sui poteri concreti ed eventuali spettanti al marito e alla moglie sui beni donati *constante matrimonio*, questioni entrambe che non sono state sufficientemente approfondite dalla storiografia.

Dagli atti notarili rogati nel XII secolo si evince che solo raramente l'antefatto veniva costituito dal marito o dai parenti di esso in specifici beni. Viceversa nella maggior parte dei casi era rappresentato da una somma da prelevarsi *pro more et consuetudine civitatis Ianuae* su tutti i beni del marito *habiti et habendi*: quindi sul complesso del suo patrimonio<sup>36</sup>. In genere negli atti esaminati i contraenti si accordano nel modo seguente:

Ego Albertus quondam dono nomine antefacti tibi Rosae sponsae meae libras quinquaginta in bonis que habeo et habiturus sum, habendas et tenendas pro more et consuetudine civitatis Ianuae<sup>37</sup>.

Dalla formula "habeo et habiturus" - ma soprattutto, come si vedrà, dalla legislazione statutaria successiva - si ricava che l'antefatto si traduceva sostanzialmente in un lucro vedovile e non in un vero e proprio apporto maritale di cui la donna potesse disporre *constante matrimonio*. Sebbene dalle fonti coeve non sia possibile delineare con esattezza la portata della formula "pro more et consuetudine Ianuae", l'antefatto sembrerebbe da intendersi come un semplice diritto di credito della moglie, legato all'alea della sua sopravvivenza al marito ed esigibile su tutte le sostanze di

---

<sup>33</sup> Cfr. F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., p. 160. Secondo Vaccari in questo periodo si afferma una "esigenza nuova dei rapporti familiari e comunali, che si esprime nella conservazione dei patrimoni aviti e quindi nell'avversione agli assegni maritali e nella preferenza accordata al marito superstite", P. VACCARI, *Dote e donazione nuziale* cit., p. 104.

<sup>34</sup> D. OWEN HUGUES, *Sviluppo urbano e struttura della famiglia* cit., p. 85 e ss. e ID., *Struttura familiare e sistemi di successione ereditaria nei testamenti dell'Europa medievale*, in "Quaderni storici", 33 (1976), p. 936 e sg. La studiosa arriva a tali conclusioni analizzando numerosi rogiti notarili genovesi del XII e XIII secolo dal 1156 in poi. Per quanto riguarda il diritto successorio genovese cfr. nota 48.

<sup>35</sup> C'è chi sostiene che il divieto di corrispondere alle donne l'assegno di tradizione franca avrebbe favorito il consolidamento del potere di quelle famiglie che componevano la nobiltà di governo e che partecipavano attivamente alla vita politica del comune, M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., p. 24; D. OWEN HUGUES, *Sviluppo urbano e struttura della famiglia* cit., pp. 95-98 la quale, in particolare, osserva che "i collegamenti fra partecipazione politica, solidità dell'insediamento residenziale e successo economico all'interno della città, tendevano a ridurre i diritti delle madri, delle figlie e delle spose", p. 95.

<sup>36</sup> Moltissimi atti rogati tra il 1154 e il 1164 attraverso i quali il marito fa alla moglie una donazione "nomine antefacti" si trovano, in particolare, ne *Il cartolare di Giovanni Scriba*, Torino 1935, vol. I e vol. II a cura di M. CHIAUDANO e M. MORESCO. Cfr. ad es. tra gli atti di Giovanni Scriba il doc. 157 (1157), vol. I: "... Ego Wuillelmus filius Anselmi dono Aimeline mee uxori libras C nomine antefacti in medietate eius quod pater meus habet in Calignano, reliquum in mobilia eiusdem et hoc consensu eius has habeat et teneat pro more et consuetudine huius civitatis". Di rado poi sono indicati solo i beni donati *nomine antefacti* senza valutarne il corrispettivo in lire genovesi, ad esempio cfr. *ibidem* doc. 424 (1158) vol. I: "... Ego Ido Contardus dono tibi Ermelline uxori mee nomine antefacti ad habendum et tenendum pro more et consuetudine huius civitatis Ianuae scilicet has que do tibi in hoc quod habeo in Albario et si ibi defuerit in aliis bonis meis tibi suppleatur. Promitto itaque sub pena dupli a me stipulanti promissa quod hanc donacionem defendam et actoricabo per me et meos heredes tibi et tuis heredibus et propterea bona quae habeo et habiturus sum pignori subicio ut nisi sic observavero in bonis meis quibus volueris pro ipsa pena deinde intrare possis idque tua autoritate et sine decreto tibi estimari facias et nomine vendicionis deinde possideas..."

<sup>37</sup> *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., vol. I, doc. 416 (1158).



lui<sup>38</sup>. Apparirebbe cioè come un diritto il cui esercizio è condizionato dal verificarsi di un evento futuro e incerto cioè dalla morte del coniuge.

Tuttavia il marito *constante matrimonio* non poteva nemmeno decidere liberamente sulla sorte dei beni donati alla moglie a titolo di antefatto. Questo assunto sarebbe provato, ad esempio, dal contenuto di un atto notarile rogato nel 1156 attraverso il quale i coniugi diedero facoltà ad un terzo di vendere tutti i diritti spettanti alla moglie *pro antefacto* su di un immobile<sup>39</sup>. Il tenore dell'atto in questione è il seguente:

... Nos Lanfrancus et Marchesia iugales damus tibi Ribaldo de Saraphia facultatem vendendi omnes drectus quos ego Marchesia habeo pro antefacto in domu quae fuit quondam W. Lanfranci Coiosi... et promittimus per nos et nostros heredes quod rata habebimus et omni tempore firmum quicquid inde feceris nec retractabimus eam... Ego Marchesia facio hoc consilio propinquorum meorum abrenunciando iuri hypothecarum, senatus consulto Velleiani et legi Iulie de dotali predio inextimato...<sup>40</sup>.

Come si può notare la moglie partecipa in prima persona alla conclusione del contratto manifestando direttamente il proprio consenso unito a quello del marito e all'intervento consueto dei "propinqui"<sup>41</sup>.

L'ipotesi che si trattasse di un diritto di credito e non di un diritto reale troverebbe poi conferma nella circostanza che, all'interno degli atti notarili esaminati, il marito a garanzia dei beni donati a titolo di antefatto costituiva, unitamente alla *donatio*, un *pignus* a favore della moglie su tutti i propri beni presenti e futuri; se ci fosse stata una *traditio* immediata di beni alla moglie allora tale impegno da parte del marito sarebbe risultato non necessario:

Ego Niger de Placa de Paxano accepi a te Bonfante uxore mea pro tuis dotibus libras quinque Ianue et dono nomine antefacti tantum in bonis meis habitis et habendis quod bene valeat libras quinque quas volo ut habeas meo dono secundum more Ianue et cetera et inde omnia habita et habenda tibi pignori obligo<sup>42</sup>.

---

<sup>38</sup> Alla moglie spettava l'antefatto anche in caso di divorzio, vedi *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., vol. II, doc. 978 (1162): "Ego Ansaldus Cigala stipulanti tibi Petro Capellano promitto sub pena dupli me facturum quod nurus tua Druda contenta sit de antefacto suo et quod ipsa nec aliquis per eam nec aliqua parte inde ulterius conveniet aut inquietabit aut contigerit quod morte vel alio casu inter eam et vestrum filium divorcium celebretur. Pro ipsa pena bona mea vobis pignori subicio..."; cfr. inoltre doc. 982 (1162).

<sup>39</sup> Sull'intervento della donna negli atti di alienazione compiuti dai mariti cfr. F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., p. 123 e ss. Ercole osserva che dopo la metà del XII la donna non interviene più all'atto per compierlo insieme col marito, ma per dare semplicemente il suo consenso o per rinunciare ai suoi diritti sui beni venduti; questo dato, rilevabile anche nelle carte genovesi, segnerebbe il definitivo passaggio dal sistema germanico al sistema romano.

<sup>40</sup> Cfr. *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., vol. I, doc. 107 (1156).

<sup>41</sup> La partecipazione dei "propinqui" era considerata obbligatoria, sono numerosi infatti gli atti di vendita in cui la donna manifesta il proprio consenso con l'intervento di almeno due di loro (cfr. *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., vol. I, doc. 577 [1159]) oppure, in mancanza di parenti, con il consenso di due amici o vicini (cfr. *Il cartolare di Giovanni Scriba* cit., vol. I, doc. 584 [1159]).

<sup>42</sup> *Oberto Scriba de Mercato (1190)*, a cura di M. CHIAUDANO e R. MOROZZO DELLA ROCCA, Torino 1938, doc. 144. Per un'ampia gamma di atti notarili in cui si costituisce alla moglie l'antefatto cfr. i docc. 13, 24, 28, 32, 37, 46, 70, 81, 92, 113, 227, 233, 276, 315, 372, 396, 429, 450, 467, 478, 498, 555, 563, 566, 567, 573, 580, 590, 597, 620, 674. Cfr. inoltre *Oberto Scriba de Mercato (1186)*, a cura di M. CHIAUDANO, Torino 1940, docc. 56, 103, 114, 156, 168, 211, 225, 278, 303. Per un esempio di atto con cui alla vedova è restituita la dote con l'antefatto cfr. il doc. 315. Si segnalano poi, ad esempio, in *Guglielmo Cassinese (1190-1102)*, a cura di M. W. HALL, H. C. KRUEGER e R. L. REYNOLDS, Torino 1938, vol. I, i docc. 5, 35, 56, 73, 115, 129, 222, 253 e 341, e del vol. II, i docc. 1157, 1227, 1247, 1262, 1353, 1448, 1546 e 1550 in *Bonvillano (1198)*, a cura di J. E. EIERMAN, H. G. KRUEGER e R. L. REYNOLDS, Torino 1939, i docc. 14, 22, 36, 37, 50, 99, 106, 134, 142, 145, 160, 168, 181, 196, 199, 203, 206, 207, 220 e in *Giovanni di Guiberto (1200-1211)*, a cura di M. W. HALL COLE, H. G. KRUEGER, R. G. REINERT e R. L. REYNOLDS, Torino 1939, vol. I, docc. 11, 77, 133, 154, 248, 273, 404, 462 e del vol. II i docc. 1220, 1280, 1430, 1529, 1536, 1537 e 1590. Circa dello stesso periodo sono gli atti rogati da *Lanfranco (1202-1226)*, a cura di H. C. KRUEGER e R. L. REYNOLDS, Genova 1951, vol. I, si vedano ad esempio i docc. 2, 9, 21, 36, 76, 84, 97, e del vol. II i docc. 936, 1008, 1062, 1303, 1452, 1582 e 1691, ma ve ne sono moltissimi altri. Lo schema seguito è sempre il solito, cioè il marito rilascia quietanza per la dote ricevuta e costituisce un antefatto in una

A fronte di tale garanzia, il corrispettivo dei beni donati *nomine antefacti* rimane quindi *constante matrimonio* nella disponibilità del marito; in pratica l'antefatto sembra tradursi in una donazione *inter vivos* con effetti *post mortem*. Assolvendo la sua funzione *solutio matrimonio* si può pertanto sostenere che la donazione genovese assunse fin dal XII secolo i connotati di un mero assegno vedovile.

Gli atti notarili esaminati tacciono, invece, riguardo all'esistenza di un corrispondente diritto del marito sui beni della moglie ovvero non risulta che il marito fosse titolare di un diritto analogo in caso di morte della moglie; visto però il rinvio generico predisposto negli atti alla consuetudine e agli usi di Genova e alla luce di quanto sarà stabilito dai primi statuti genovesi non si può escludere che anche al marito rimasto vedovo spettasse un assegno da prelevarsi sui beni dotali<sup>43</sup>.

Solo con gli statuti genovesi del XIII-XIV secolo fu imposta legislativamente la reciprocità dei lucri, infatti il soggetto titolare del diritto di lucro è identificato nel coniuge superstite sia esso il marito oppure la moglie<sup>44</sup>. Le norme statutarie genovesi non precludono alle parti di disporre liberamente sul *quantum* dell'antefatto di spettanza della moglie e del lucro maritale, ma predispongono la disciplina da applicarsi in via suppletiva nel caso in cui i coniugi non abbiano provveduto in vita ad accordarsi in maniera differente<sup>45</sup>.

Tralasciando la questione del lucro maritale, per quanto concerne la vedova e l'assegnazione dell'antefatto si stabilisce che vi debba essere una perfetta corrispondenza tra esso e la dote; si impone cioè che l'antefatto, in assenza di patti contrari, sia costituito *de iure* di valore uguale a quello della dote, sempre che la dote non superi l'ammontare di cento lire.

Nel cap. 126 del libro III (*de solutione dotium mulierum*) si stabilisce poi che le vedove con figli, entrate in possesso della dote, dell'antefatto e di quant'altro abbia legato loro il marito defunto, possano "de ipsis dotibus, antefacto et legatis... capere et habere proventum et introitum in vita sua non obstante condicione parentum suorum".

Il cap. 128 relativo al lucro maritale (*que quantitas dotium remanere debeat viro uxore defonta*), norma a cui tra l'altro viene esplicitamente attribuita efficacia retroattiva, afferma la suddetta condizione di reciprocità; si dispone quindi che al vedovo spetti una parte della dote corrispondente al valore dell'antefatto pattuito<sup>46</sup>. Sempre all'interno del cap. 128, dopo aver previsto il principio di reversibilità del lucro ai figli, si sottolinea come la richiesta dell'antefatto da

---

determinata somma "secundum morem et consuetudinem civitatis Ianuae", garantendo tale donazione con tutti i suoi beni presenti e futuri".

<sup>43</sup> Cfr. G. FORCHERI, *I rapporti patrimoniali tra coniugi a Genova* cit., p. 15 e *passim*. Su questo punto cfr. inoltre F. ERCOLE, *L'istituto dotale* cit., pp. 43 e ss. Sul lucro dotale del marito cfr. da ultimo G. P. MASSETTO, *Il lucro dotale* cit.

<sup>44</sup> Gli statuti genovesi del XIII-XIV secolo, conosciuti come *Statuti di Pera*, sono stati pubblicati da V. PROMIS (*Statuti della colonia genovese di Pera*, in *Miscellanea di storia italiana*, XI (1871), pp. 513-580) sulla cui tradizione manoscritta cfr. V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova nel Medioevo. La tradizione manoscritta e le edizioni*, Genova 1980, in particolare pp. 27-84 (il manoscritto si trova nella Biblioteca Universitaria di Genova, Ms. B. III. 34 e nella Biblioteca Reale di Torino, Ms. St. Pa. 250).

<sup>45</sup> *Statuti di Pera*, cap. III/131 (*de antefacto mulierum restituendo*): "Si qua mulier dedit vel dederit in dotem aut pro ea date vel promissae fuerint usque in libris C vel valens, si matrimonium completum fuerit, ego presumam et laudabo, ubi non fuerit antefactum a marito vel alia persona mulieri factum, quod ipsa habeat antefactum usque in libris C in bonis mariti seu avi, si forte dotes susceperit vel promissae ei vel alicui eorum fuerint. Et si dotes fuerint a libris C infra vel tantundem per omnia simili modo antefactum esse et presumam quantum dotes erunt et constante matrimonio, si inde lamentacio ante me facta fuerit, ego antefactum in bonis viri faciam mulierem (sic) vel laudem equipolentem antefacto et tantundem valentem prout melius potero, sic quod disolucto matrimonio mulieris, mulier ipsam solutionem consequatur ac si instrumentum publicum inde fuisset. Salvo eo quod capitulum istud locum non habeat in eo qui est in captivitate sed semper mulier mortuo marito suo lucretur antefactum sive re vera ipsi mulieri vel alii pro ea seu nomine ipsius factum fuerit sive non, sed sit presumptum secundum formam supradictam, de ipso tamen restituendo in totum vel pro parte teneatur secundum quod iura volunt" (corsivo mio).

<sup>46</sup> *Statuti di Pera*, cap. III/128: "Si qua mulier nostre iurisdictionis obierit marito superstite ipse maritus habeat de dote tantam quantitatem quantam fecerit maritus pro antefacto vel quantum pro capitulo (sic) providetur et presumitur ei in antefacto...".

parte della vedova e del lucro da parte del vedovo sia subordinata alla "trascriptio ad domum" della moglie e alla convivenza dei coniugi "in habitu matrimonii"<sup>47</sup>.

Chiude la norma un inciso, molto importante, mediante il quale si accorda ampia libertà ai coniugi di lasciarsi beni per testamento: "possit tamen tam maritus quam uxor unus alteri legare et in ultima voluntate relinquere non obstante supradictis"<sup>48</sup>.

Quest'ultima circostanza avallerebbe la natura di mero lucro vedovile dell'antefatto, essendo esplicitamente equiparato ad altri negozi *mortis causa*.

Si è notato, quindi, che la prassi per un certo periodo non è univoca nella determinazione del *quantum*, nel senso che compaiono sia atti in cui il valore dell'antefatto pattuito è equivalente a quello della dote sia atti in cui il valore è inferiore<sup>49</sup>.

Il principio di perfetta corrispondenza tra dote e *donatio* trova applicazione in "instrumenta" di questo tenore:

Ego Olivierus de Galaventa confiteor me accepisse nomine tue dotis a te Castellana sponsa et uxore mea libras quinquaginta Ianuae abrenunciatis exceptioni non solutae et non accepte dotis pro quibus facio tibi donacionem nomine tui antefacti de tanto in bonis meis habitis et habendis quod bene sit valens libras quinquaginta Ianuae, ad habendum, tenendum, possidendum tu tuique heredes et cui dederis pro more et consuetudine civitatis Ianuae<sup>50</sup>.

Contemporaneamente ve ne sono altri in cui il valore fissato dalle parti è inferiore, ma supera comunque la metà del valore della dote:

---

<sup>47</sup> Sulla "trascriptio ad domum" e sulla consumazione del matrimonio come elementi essenziali per la validità stessa del matrimonio nell'elaborazione dottrinale cfr. da ultimo C. VALSECCHI, "Causa matrimonialis est gravis et ardua". Consiliatores e matrimonio fino al Concilio di Trento, in *Studi di Storia del Diritto*, II, Milano 1999, p. 432 e ss. Si segnala quindi un'altra norma degli *Statuti di Pera*, cap. III/140 *De melioramento facto in re antefacti restituendo*, con cui si impone alla vedova di accettare il denaro offerto dagli eredi del marito in cambio dei beni tratti a titolo di antefatto: "Si filius et heres mariti solvere voluerint antefactum in pecunia numerata, ego compellam dictam mulierem restituere ipsi heredi possessionem illam que pro antefacto sibi data fuisset in solutum, ita tamen quod melioramentum factum per ipsam mulierem in ipsa possessione ei solvere teneatur...".

<sup>48</sup> Per quanto riguarda il diritto successorio si ricorda che anche a Genova, come in altre zone, la dote viene a rappresentare per la donna la quota legittima sul patrimonio familiare in osservanza del principio "dos succedit loco legitimae" (vedi nota 145), cfr. *Statuti di Pera*, cap. III/136 *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*: "Femina tradita in matrimonium sive maritata a patre sive a matre sive ab avo paterno sive ab avia paterna vel voluntate alicuius eorum, et inteligam voluntatem patris vel matris sive avi paterni vel avie paterne in ipsis feminis maritandis semper fuisse et expresse et intervenisse nisi contrarium probetur, non habeat facultatem ipsa vel heres eius requirendi seu petendi quicquam plus in bonis ipsorum, sed sint bona masculinorum heredum". L'esclusione delle figlie dall'eredità naturale avrebbe determinato in sostanza una crescita della dote e, come si è già accennato, il tramonto del tradizionale dono maritale, cfr. D. OWEN HUGUES, *Struttura familiare e sistemi di successione* cit., p. 932 e ss.

<sup>49</sup> Già a suo tempo Brandileone notò la coesistenza a Genova, per un certo periodo, del vero e proprio *antifactum*, corrispondente ad una parte della dote, con la forma integrale della donazione, cfr. F. BRANDILEONE, *Studi preliminari* cit., p. 269.

<sup>50</sup> *Liber Magistri Salmonis sacri palatii notarii (1222-1226)* a cura di A. FERRETTO, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", vol. XXXVI (1906), doc. 351, atto del 1222, p. 128. Significativa è la continuazione dello stesso atto in cui il marito si impegna in tal senso: "absque omni mea contradictione meorumque heredum et omnium pro me pro qua dote et antifacto omnia bona mea habita et habenda tibi pignori obligo tali pacto quod si conductio predictae dotis restituende advenerit liceat tibi tua auctoritate sine decreto consolatus vel potestatis intrare in bona mea quibus malueris et facere ibi extimari ipsam dotem et extimatum tenere et possidere *nomine proprietatis et domini*" (corsivo mio). Ciò conferma ancora una volta che l'antefatto non comportava in alcun modo un trasferimento immediato di beni dal marito alla moglie di cui quest'ultima potesse essere "domina" a tutti gli effetti *constante matrimonio*, iniziando a possedere "nomine proprietatis et domini" solo in un momento successivo; cfr. inoltre i docc. 870 e 875 rogati nel 1224. Anche tra gli atti rogati da Giovanni di Amandolesio "secundum more et consuetudinem civitatis Ianuae" ve ne sono alcuni in cui l'importo dell'antefatto è equivalente al valore della dote, cfr. L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio dal 1258 al 1264*, Bordighera 1993, doc. 536 (1263), doc. 625 (1264). Si veda inoltre L. BALLETO, *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Laiazzo da Federico di Piazzalunga (1274) e Pietro di Bargone (1277, 1279)*, Genova 1989, doc. 4 (1274) e in *Actes des notaires génois de Péra et de Caffa de la fin du treizième siècle (1281-1290)*, publiés par G. I. BRATIANU, Bucarest 1927, il doc. 263 (atto rogato a Caffa nel 1289).

Ego Iacobus... confiteor me habuisse et recepisse et in veritate habui et recepi a te Aldina uxore mea et filia... libras centum quinquaginta ianuinarum pro dotibus et nomine dotium tuarum... et facio tibi libras centum ianuinarum nomine antefacti in bonis meis habitis et habendis...<sup>51</sup>.

Un dato ulteriore che emerge dagli atti notarili è che l'antefatto non supera mai le cento lire; ciò potrebbe indurre a ritenere che venisse generalmente rispettato il provvedimento consolare del 1143 con cui appunto era stato sancito il limite massimo delle 100 lire entro il quale costituire l'assegno<sup>52</sup>.

Un'indagine sulle carte matrimoniali rogate a Genova nel XIII secolo è stata condotta da Diane Owen Hugues<sup>53</sup>. Innanzitutto la studiosa ha verificato che il numero di "instrumenta" in cui il valore dell'antefatto è equivalente a quello della dote risulta statisticamente abbastanza ampio rispetto ai casi in cui il valore dell'antefatto è inferiore. Quindi, sulla base del materiale censito, ha riscontrato una profonda differenza tra i contratti di matrimonio degli aristocratici e quelli degli artigiani: "nel secolo XIII quasi tutti gli accordi aristocratici si adeguarono alla legge, mentre gli artigiani continuavano a concedere alle loro mogli cospicui *antefacta*".

Per la Owen Hugues questa generosità "scaturiva certamente dalle condizioni del matrimonio artigiano e dalla situazione del mestiere... Spesso i contributi congiunti all'inizio del matrimonio continuavano in una comune iniziativa d'affari: così le intraprese dei tessitori di lana del tredicesimo secolo erano quasi tutte iniziative di marito e moglie e l'attività delle mogli nel mestiere era parimenti importante"<sup>54</sup>. Il ruolo "imprenditoriale" di cui sarebbe stata investita la moglie dell'artigiano, esclusa per legge da qualunque pretesa ereditaria sul patrimonio del marito, potrebbe essere pertanto la giustificazione principale della lievitazione dell'importo dell'antefatto che si propone in maniera costante per un certo periodo come emerge appunto dalle carte matrimoniali. Viceversa gli aristocratici per motivi legati alla conservazione del patrimonio familiare, rispettando il *favor agnationis*, avrebbero avuto interesse a contenere e progressivamente a diminuire l'apporto maritale alle vedove<sup>55</sup>.

La legislazione statutaria genovese in materia di *antefactum* subì un cambiamento con gli statuti del 1375 in gran parte coincidenti con gli statuti successivi del 1413, editi nel 1498 da Antonio Maria Visdomini<sup>56</sup>.

---

<sup>51</sup> L. BALLETO, *Atti rogati a Ventimiglia da Giovanni di Amandolesio* cit., doc. 256 (1260), si tratta di un atto rogato "secundum quod edocent capitula civitatis Ianuae", cfr. inoltre doc. 380 (1261).

<sup>52</sup> Un esempio di atto mediante il quale sono restituiti alla vedova sia la dote che l'antefatto (di 100 lire) si trova in *Notai genovesi in oltremare. Atti rogati a Caffa e a Licostomo (sec. XIV)* a cura di G. BALBI e S. RAITERI, Genova 1973, doc. 28, atto rogato nel 1344. Per quanto riguarda la prassi notarile del XIV secolo in tema di antefatto, cfr. ad esempio *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Cipro da Lamberto di Sambuceto (3 luglio 1300-3 agosto 1301)*, a cura di V. POLONIO, Genova 1982, doc. 390 (1301).

<sup>53</sup> D. OWEN HUGUES, *Struttura familiare e sistemi di successione* cit., p. 950 nt. 44.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 940.

<sup>55</sup> Su questo aspetto cfr. da ultimo F. LEVEROTTI, *Strutture familiari nel tardo medioevo italiano*, in "Revista d'Història Medieval", 10 (2001), p. 252 e *passim*. Emblematico dell'atteggiamento assunto dagli aristocratici di fronte all'antefatto è il caso della nobile Marietta vedova di Antonio Maria Serra che nel 1398 con la restituzione della propria dote di lire 1000 conseguì un antefatto di sole 100 lire, E. PODESTA', *I Serra di Genova*, in *I Serra* a cura di A. SERRA DI CASSANO, Torino 1999, pp. 38-39.

<sup>56</sup> Per un confronto tra le disposizioni relative all'attribuzione dell'antefatto si vedano rispettivamente gli statuti di Genova del 1375 in ASG, Ms. 123, c. 57r., oppure ASG, Ms. 124, cc. 50v. e 51r.; cfr. inoltre gli statuti del 1413 in ASG, Manoscritti Membranacei 84, cc. 47r. e v. oppure in Archivio di Stato di Torino, *Biblioteca T.IV.12*, cc. 73 r. e v. oppure, infine, l'edizione curata dal Visdomini, *Statuta et decreta communis Genuae*, Bononiae Caligula Bazalerio 1498 cap. 4 del libro III. Sugli statuti quattrocenteschi di Genova e per una comparazione con gli statuti precedenti del 1375 si veda V. PIERGIOVANNI, *Gli statuti civili e criminali di Genova* cit., pp. 58-242; sulle problematiche emergenti dall'edizione del Visdomini cfr. anche R. SAVELLI, "Capitula", "regulae" e "pratiche del diritto a Genova tra XIV e XV secolo", in *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Bologna 1991, pp. 496-498.

La novità più consistente è costituita dall'abbattimento del *quantum* dell'antefatto che spetta *de iure* alla vedova. Si stabilisce infatti che l'antefatto debba essere corrisposto in misura equivalente a metà della dote e, in ogni caso, non debba superare le cento lire<sup>57</sup>. Dimezzato il valore dell'antefatto legale, restano comunque salvi i diritti acquisiti dalla moglie sulla base di diversi accordi intercorsi tra le parti (antefatto convenzionale).

Attraverso un'unica norma diretta indistintamente ad entrambi i coniugi è disposta non solo la reciprocità dei lucri ma altresì si precisa che i lucri debbano essere uguali. Sono, quindi, previsti due casi: un primo relativo ai matrimoni in cui la dote conferita non superi il valore di 200 lire e un secondo in cui la dote oltrepassi invece tale ammontare. Rispettando il principio di reversibilità del lucro, si impone che l'antefatto, una volta morto il titolare, sia assegnato ai figli maschi nati dallo stesso matrimonio e in loro assenza ai nipoti e che solo mancando questi ultimi possano succedere le figlie. Invece *non extantibus filiis* il beneficiario potrà godere dei propri beni a pieno titolo e non a titolo di usufrutto, nonostante sia passato a seconde nozze. Si specifica, infine, che il lucro possa essere assegnato solo qualora la moglie sia stata condotta nella casa del marito e con esso abbia vissuto "in habitu matrimonii".

Per completezza si aggiunge che, senza discostarsi dagli statuti più antichi, si condanna, mediante una norma *ad hoc*, la moglie colpevole di aver abbandonato il tetto coniugale alla perdita dei beni dotali e dell'antefatto<sup>58</sup>.

Riguardo alla prassi notarile del secolo XV in generale risulta che la corresponsione dell'antefatto viene concordata contestualmente alla dichiarazione del marito di aver ricevuto la dote; negli atti rogati in questo periodo, come del resto in quelli appartenenti ai secoli precedenti, si trova spesso riportato il binomio "antefactum sive donacionem propter nuptias", a differenza degli statuti che utilizzano solo il termine "antefactum"<sup>59</sup>.

Si colgono alcuni sporadici riferimenti all'*antefactum* all'interno dei *Consilia* di Bartolomeo Bosco, noto giurista genovese<sup>60</sup>. Le questioni giuridiche emergenti, affrontate in due *consilia* soltanto,

---

<sup>57</sup> *Statuta et decreta* cit., cap. III/4 *uxore defoncta quantum lucretur maritus ex dotibus vel e contra et de antefacto presumendo*: "Premortua uxore, lucretur maritus ipso facto de dotibus tantum quantum ipse constituisse pro antefacto uxoris, quae pari modo viro premortuo tantum lucretur in bonis mariti; et si antefactum non fuerit constitutum expresse lucretur maritus pro dotibus uxoris premortuae et e contra de bonis mariti premortui tantum quantum pro antefacto constitutum esse presumitur. Quod antefactum, *quando non fuerit constitutum expresse*, intelligatur et presumatur esse, si dotes fuerint de libris ducentis vel ab inde infra, tantum quantum fuerit medietas dotium; si vero dos fuerit a libris ducentis supra usque in quantitatem quantamlibet sit et intelligatur antefactum esse librae centum Ianuorum et non ultra. Quod lucrum a viro vel uxore perceptum, mortuo lucrante, revertatur ad filios ex eodem matrimonio natos vel si filii non extarent ad filios filiorum et si non extant tunc revertantur ad filias natas ex eodem matrimonio. Quibus defficientibus remaneant eidem marito vel uxori etiam si ad secundas transiret nuptias. Non tamen possit maritus vel uxor quicquam lucrari nisi maritus ipsam uxorem ad nuptias transduxerit vel in habitu matrimonii steterit vel habitaverit cum eadem" (corsivo mio).

<sup>58</sup> Cfr. *Statuta et decreta* cit., cap. II/3 *de muliere fugitiva a domo mariti* che corrisponde grosso modo al cap. III/134 *de muliere que aufugerit vel recesserit de domo mariti* presente all'interno degli *Statuti di Pera*.

<sup>59</sup> Alcuni di questi atti si trovano in *Notai genovesi in Oltremare rogati a Pera e Mitilene*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 1982, t. I (Pera, 1408-1490), doc. 18 (1447), doc. 66 (1466); *Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chio (1453-1454, 1470-1471)*, a cura di A. ROCCATAGLIATA, Genova 1982, doc. 36 (1453), doc., 49 (1453), doc. 98(1454) e doc. 101 (1454); di quest'ultimo documento si riporta, a titolo di esempio, la parte in cui il marito costituisce alla moglie l'antefatto: "Dictus Cosmas facit dicte Caterine... donationem propter nuptias seu antefactum... ad habendum, tenendum et possidendum secundum dispositionem iuris et capitulorum communis Ianue; quas dotes et antefactum ipse Cosmas vult salvas et salvum fore dicte Caterine in bonis suis, in quibus illa maluerit. Quos perperos mille dotis et perperos CC antefacti ipse Cosmas promittit et sollemniter convenit dicte Caterine... dare, solvere, restituere dicte Caterine... *adveniente die, casu et conditione dictarum dotium restituendarum et antefacti solvendi*, sub pena dupli dictarum dotium... et sub ipoteca et obligatione omnium bonorum suorum, mobilium et immobilium, praesentium et futurorum" (corsivo mio).

<sup>60</sup> Sulla vita e sulle opere di questo giurista cfr. V. PIERGIOVANNI, *Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere*, in "Università degli Studi di Genova. Annali della Facoltà di Giurisprudenza", a. XVI (1977), pp. 855-890; ID., *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i consilia di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia im spaten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung* a cura di I. BAUMGARTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78

ruotano in prevalenza attorno alle destinazione dello stesso in alcune ipotesi di successione *mortis causa*.

D'altro canto trattandosi di un assegno vedovile e non maritale *lato sensu*, implicante poteri di gestione della donna sui beni che ne costituiscono l'oggetto *constante matrimonio*, non stupisce che le questioni sollevate siano relative all'apertura della successione e alla destinazione di tali beni nel caso di seconde nozze.

Nel primo dei due *consilia* Bosco, richiamando la disciplina delle seconde nozze, è attento a fattispecie di questa natura: "mortua uxore vir lucratus est centum nomine antefacti deinde cepit secundam uxorem a qua dotes recepit; postea relictis filiis ex prima uxore et etiam relicta secunda uxore decessit; quaeritur an, in bonis defuncti, filii pro antefacto praeferantur uxori dotes repetenti an et contra"<sup>61</sup>. Pur prospettando soluzioni alternative Bosco risponde che, alla luce di quanto previsto dallo statuto genovese circa i lucri dotali, dovrebbero essere preferiti i figli nati dallo stesso matrimonio ai figli nati da un matrimonio diverso, categoria peraltro su cui lo statuto in effetti tace.

Altra questione esaminata dal giurista verte nuovamente sui soggetti cui deve essere trasmesso o restituito l'antefatto dopo la morte del lucrante: "... attendendum quod licet antefactum debeatur filiis et eis non existentibus filiis filiorum et eis non existentibus filiabus eiusdem matrimonii ab illo qui lucratus est ipsum antefactum post ipsius mortem, tamen non debetur filiis filiarum"<sup>62</sup>. Si ribadisce che i lucri devono tornare ai figli maschi o ai nipoti ed in loro mancanza alle figlie e, secondo quanto disposto dalla legislazione cittadina, aggiunge che non spettano ai figli delle figlie. Il Bosco non indaga sulla natura o sulla *ratio* dell'antefatto né su altri problemi dibattuti altrove dalla dottrina, ma si limita a dare un parere sulla fattispecie indicata, avvalendosi per lo più dello statuto cittadino.

A completare la panoramica sulla produzione statutaria genovese devono essere ricordati, infine, gli statuti civili del 1588 rimasti in vigore fino al Settecento<sup>63</sup>. Come gli statuti precedenti essi dedicano ancora una volta una disposizione all'antefatto all'interno del libro V, in cui trovano una specifica regolamentazione i rapporti patrimoniali tra coniugi<sup>64</sup>.

Un confronto con la norma corrispondente degli statuti anteriori consente di notare una certa continuità nel contenuto delle disposizioni; ciò che le differenzia è la semplificazione da un punto vista formale. Questa constatazione si aggiunge al dato ben più rilevante che *de iure* la disciplina sugli apporti maritali a Genova è sostanzialmente rimasta immutata dal XIV al XVI secolo. Rappresenta invece una novità rispetto alla legislazione precedente l'ultimo inciso relativo alle "vesti vedovili" che pone peraltro in evidenza il diverso trattamento economico riservato alle donne cittadine rispetto a quello previsto per le donne del Dominio.

Sulla legislazione cinquecentesca in tema di antefatto si esprime un giurista genovese, Giovanni Battista Casanova, nelle sue *Adnotationes ad statutum Genuae*<sup>65</sup>. Casanova elenca tutti gli aspetti

<sup>61</sup> B. BOSCO, *Consilia*, Lodani apud F. Castellum 1620, cons. 463.

<sup>62</sup> B. BOSCO, *Consilia* cit., cons. 14. Per la precisione si fa riferimento all'antefatto anche nel cons. 549 in cui Bosco si limita a ricordare che la moglie rispetto all'antefatto non gode di nessun diritto di prelazione nei beni del marito soccorrendo a tal fine C. 8. 18.12 (n. 21).

<sup>63</sup> *Statutorum Civilium Reipublicae Genuensis*, Genuae apud H. Bartolum 1589.

<sup>64</sup> Il testo della norma (cap. 9 *De antefacto*) è il seguente: "Praemortua uxore, maritus ipso facto lucretur de dotibus quantum ipse constituisse pro antefacto uxoris; et pariter, praemortuo marito, uxor lucretur ipso facto de bonis mariti antefactum constitutum. Quod, si antefactum non fuerit constitutum, lucretur ad invicem quantum fuerit medietas dotium, si fuerint de libris ducentis et ab inde infra; si vero fuerit supra libras ducentas antefactum sit et intelligatur esse de libris centum et non ultra. Et haec locum habeant si maritus uxorem transduxerit ad nuptias vel cum ea in habitu matrimonii steterit vel habitaverit. Antefactum sic lucratum (mortuo lucrante) revertatur ad filios ex eodem matrimonio natos, qui ab intestato remansissent haeredes, et eis deficientibus remaneat haeredibus lucrantis etiam si uxor transisset ad secundas nuptias. Possit uxor, viro praemortuo, habere ultra predicta de bonis mariti pro faciendis vestibus usque ad libras viginti quinque in civitate Genuae et usque ad libras quinque in Dominio".

<sup>65</sup> Si tratta di un'opera che è giunta a noi manoscritta (la copia qui utilizzata appartiene alla BGB 92.4.8/A) e la cui paternità tra l'altro non è del tutto certa, cfr. V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Maria Casaregi, appunti per una biografia*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", IX (1979), pp. 302-304. *Adnotationes ad statutum Ianuae*, Ad cap. 9 lib. V, fo. 572v e ss. Il giurista ricorda l'origine della legge dell'antefatto: "Antiquitus erat consuetudo in civitate quod viduae, tam habentes filios

maggiormente controversi del diritto comune partendo proprio dalla consueta domanda "antefactum an sit donatio propter nuptias" e rispondendo affermativamente<sup>66</sup>. In relazione al rapporto tra statuti genovesi e diritto comune, Casanova sostiene che l'antefatto genovese altro non è se non la *donatio propter nuptias*: "Concordat cum iure communi, secundum cuius dispositionem premortua uxore donatio propter nuptias, cuius loco successit istud antefactum, revertitur ad maritum"<sup>67</sup>.

Casanova amplia poi la sua trattazione confrontando la disciplina genovese con quella di altri statuti<sup>68</sup>. Una differenza significativa rilevata dal giurista è che mentre nei primi la costituzione dell'antefatto è lasciata entro certi limiti all'arbitrio dei contraenti e determina contemporaneamente, per il principio di reciprocità, un identico lucro sulla dote in favore del marito, in altri statuti, "ubi maritus necessario lucratur illam partem a statuto declaratam", il lucro è sottratto nella fissazione del *quantum* alla volontà delle parti<sup>69</sup>.

Anche Giuseppe Bottino commentando gli statuti genovesi si sofferma, seppur brevemente, sull'apporto maritale genovese<sup>70</sup>. La sua attenzione non è concentrata tanto sul regime legale imposto dagli statuti, da applicarsi in assenza di una volontà espressa dalle parti, quanto sui patti che potevano essere liberamente stipulati dai coniugi. Come si è detto più volte, infatti, le parti - i coniugi o chi per loro - avevano il diritto di accordarsi sull'importo dell'antefatto, rispettando in ogni caso il principio di reciprocità dei lucri ma non i limiti legali circa il "quantum". Numerosi sono i riferimenti al diritto comune parzialmente in contrasto con il diritto genovese: "plane si non fuit appositum pactum de lucranda dote, aut donatione propter nuptias, tunc de iure communi soluto matrimonio, nihil lucratur maritus de dote uxoris, nec uxor de donatione propter nuptias sibi facta a marito, sed tota dos redit ad mulierem sive eius heredem et tota donatio propter nuptias redit ad virum seu eius heredem..."<sup>71</sup>. Per gli statuti genovesi invece anche in assenza di accordi intercorsi tra le parti è garantito un lucro sia per il marito che per la moglie, trattandosi di assegno legale e non meramente convenzionale<sup>72</sup>. L'antefatto a Genova si presenta, infatti, come un atto necessario, non solo volontario.

---

quam non, hereditabant tertiam partem bonorum mariti, quae consuetudo fuit abolita et annullata tempore consulum anno 1143 et... fuit facta lex predicta antefacti ut refert Iustinianus in Annalibus".

<sup>66</sup> Come si vedrà nei paragrafi successivi obiettivo costante della scienza giuridica nell'età del diritto comune fu quello di ricondurre un qualunque assegno maritale o vedovile alla disciplina della *donatio propter nuptias*.

<sup>67</sup> *Adnotationes* cit., Ad cap. 11 lib. V fo. 573r.

<sup>68</sup> Si tratta di un'altra raccolta di "adnotationes" agli statuti di Genova del 1588 attribuita a Casanova, *Collectanea ad statuta Serenissime Reipublicae Genuae per M. J. B. C. ASANOVA publicae utilitati congesta ad usum mei P. A. Bulli* (anche questa copia appartiene alla BGB, 92.4.8/B). Si segnalano inoltre le *Excursiones ad utraque Statuta Serenissimae Reipublicae Genuensis*, opera manoscritta di Giovanni Agostino SOLARI, giurista di Chiavari (nella riviera di Levante) del XVII secolo. Questo commento agli statuti genovesi, conservato in BSEC (3. Y. I.12-17), a detta dello stesso autore fu iniziato nel 1645 e in tutto consta di 6 volumi in folio. Il quarto volume in particolare è interamente dedicato al V libro degli statuti civili di Genova e, quindi, ai rapporti patrimoniali tra coniugi. In sostanza Solari riprende e cita ampiamente l'opera di commento agli statuti del Casanova, come si nota anche nella parte relativa all'antefatto, c. 31v. e *passim*. Osservazioni analoghe sull'"antefactum" si trovano anche in un commentario manoscritto del XVII secolo conservato nell'Archivio Comunale di Genova, Brignole Sale 106. C. 9. intitolato *Statutorum civilium genuensium libri sex* di cui non si conosce l'autore, cfr. in particolare le cc. 730-737.

<sup>69</sup> *Collectanea ad statuta* cit., fo. 635v.

<sup>70</sup> G. BOTTINI *Collationes pontificii et caesarei iuris ad statutum civile Serenissimae Reipublicae genuensis*, Genuae typis A. G. Franchelli 1676, pp. 398-400; su questo giurista cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile nell'età moderna. L'esperienza genovese*, Milano 1997, pp. 353-354.

<sup>71</sup> G. BOTTINI *Collationes pontificii et caesarei* cit., p. 377.

<sup>72</sup> Sia nel caso in cui le parti si fossero accordate sia nel caso in cui, mancando un esplicito accordo tra le parti, si dovesse operare un rinvio a quanto disposto dallo statuto, l'antefatto era considerato garantito da ipoteca, cfr. su questo punto le A. M. MASSAE... *Familiarum observationum ad decisiones Flamini Chartarii libri tres...*, Lucae ex typographia L. Venturini 1730, t. II (*Decisiones diversorum*), dec. 43, pp. 462-465. Su Antonio Maria Massa cfr. M. ASCHERI, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna 1989, p. 94.

Casaregi, infine, si occupa in via incidentale dell'antefatto analizzando un'ipotesi di successione *ab intestato*<sup>73</sup>. La questione che si propone di risolvere è se in base alla legislazione statutaria genovese sia i discendenti in linea maschile sia quelli in linea femminile del "lucrante" possano ereditare l'antefatto. Si chiede, quindi, se lo statuto che esclude le donne dalla successione si applichi anche al "lucro nuptiali, sive donatione propter nuptias, vel largitate sponsalitia, sive dotario, sive quarta, sive tertiaria, sive antipherna sive tandem, ut dicimus Genuae, antefacto, sive alio secundum regionis morem nuncupetur nomine". Si nota, intanto, come il Casaregi, similmente ad altri giuristi del suo tempo, prima di impostare la soluzione della questione riconosca l'esistenza di altri assegni affini all'antefatto per i quali esiste una disciplina "de iure communi"<sup>74</sup>.

Il giurista, molto preciso e sintetico nell'espone la disciplina genovese sull'antefatto, sottopone ad analisi alcune regole che risultano analoghe sia nel diritto comune sia nel diritto locale, tra cui ad esempio l'elemento della consumazione del matrimonio come presupposto necessario per la corresponsione dell'antefatto: "De iure autem communi certum est quod hoc antefactum non debetur nisi sit constitutum, vel saltem constitui promissum... et nisi dos esset soluta et consumatum matrimonium... et sic ad terminos Statuti nostri"<sup>75</sup>.

Sulla questione originariamente posta Casaregi si pronuncia sostenendo che "quod solum masculi attendit nostra expressa dispositione succedere debent, cum qua voluerunt statuente antefactum solum reverti ad filios ex eodem matrimonio natos, qui ab intestato remansissent haeredes, feminae autem ubi sunt exclusae per masculos non possunt remanere haeredes ab intestato, ergo feminae sive filiae ab hoc nuptiali lucro remanent exclusae"<sup>76</sup>. Favorevole alla reversibilità del lucro a favore dei figli, il giurista accoglie la regola restrittiva secondo la quale il lucro spetta solo ai figli maschi, escludendo così dalla successione le femmine.

Informazioni di indubbio rilievo sull'antefatto possono quindi essere ricavate soprattutto dall'opera dei notai. Per un'indagine sulla prassi notarile genovese tra XVI e XVII secolo, secondo recenti studi, è opportuno considerare sia il formulario di Giovanni Stefano Viceti che quello elaborato da Emanuele Vignolo<sup>77</sup>.

Nella parte relativa alle "formulae instrumentorum" del *Formularium* del Viceti non vi è uno specifico "instrumentum" dedicato alla costituzione dell'antefatto<sup>78</sup>. Un riferimento si trova, ad esempio, in una formula sulla "fideiussio prestata per mulierem nuptam extra dominium", in cui la vedova, che manifesta l'intenzione di contrarre nuove nozze, garantisce ai figli nati dal primo matrimonio la restituzione dei beni ottenuti dal marito defunto a titolo di *antefactum statutarium*<sup>79</sup>. Si tratta di un atto obbligatorio previsto dagli stessi statuti di Genova coevi, che Viceti espressamente richiama sottolineando come essi confermino una tradizione risalente già agli

---

<sup>73</sup> I. L. M. DE CASAREGIS *Elucubrationes ac resolutiones et ad integra statuta de decretis, ac de successionibus ab intestato Serenissimae Reipublicae Genuensis*, Genuae ex typographia I. B. Scionici 1697, pp. 112-138 in particolare nn.71-91. Sulla figura e l'opera di questo giurista cfr. V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica* cit., pp. 289-327.

<sup>74</sup> Sulle posizioni assunte dalla scienza giuridica coeva vedi i paragrafi successivi.

<sup>75</sup> *Ibidem*, p. 127. Così prosegue il Casaregi: "Item de iure communi si filii non extent debetur illud antefactum pleno iure mulieri... si autem superstitibus filiis ad secundas nuptias mater transiverit quoad usufructum tantum acquirit lucrum nuptiale... si vero mater in viduitate permanserit superstitibus filiis eiusdem matrimonii ultra usufructum antefacti lucratur etiam in proprietate virilem illius portionem pro numero liberorum... ea tamen lege quod si filii praecedant matri superstiti ipsa lucratur etiam eorum portiones et sic residuum antefacti... si e contra mater praecesserit liberis... Verum plura ex his apud nos cessant ex nostro Statuto super r. *de antefacto* quo cautum est mulierem, vel maritum solutum matrimonio quoad usufructum tantum antefactum lucrari, et hoc indistincte sive lucrans transiverit ad secundas nuptias sive filii supersint, ita ut mortuo lucrante revertatur antefactum sive hoc lucrum nuptiale ad filios ex eodem matrimonio natos qui ab intestato remansissent haeredes".

<sup>76</sup> *Ibidem*, p. 130.

<sup>77</sup> L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile* cit., pp. 245-392.

<sup>78</sup> I. S. VICETI *Formularium instrumentorum, testamentorum, procurarum actorum et aliorum*, Genuae ex typographia F. Meschini 1660, pp. 25-26.

<sup>79</sup> I. S. VICETI *Formularium instrumentorum* cit., p. 87. Sempre all'antefatto si fa riferimento in un atto ("renunciatio uxoris") in cui la moglie si impegna nei confronti di terzi a rinunciare ad ogni sua pretesa "occasione suarum dotium, extra dotium, antefacti, vestium vidualium, alimentorum, augmentium monete" su di un bene immobile venduto dal marito, p. 36.



statuti più antichi<sup>80</sup>. Nella "parte teorica" inoltre tra le "deffinitiones in universum" compare quella di *donatio propter nuptias*, molto probabilmente ripresa dal formulario di Rolandino de' Passeggieri: "donatio propter nuptias est quam facit maritus, vel alter eius nomine mulieris ut uxori de dote tutius caveatur"<sup>81</sup>. Il fatto che manchi un espresso richiamo a questo istituto nella formula dedicata alla costituzione di dote (*instrumentum dotale*) non sta comunque a significare che fosse scarsamente applicato o che la norma degli statuti genovesi, che lo prevede come obbligatorio, fosse caduta in desuetudine. L'impegno assunto dal marito di restituire la dote "adveniente die et quolibet caso" secondo gli statuti genovesi, in presenza di formule ceterate, sottintende con ogni probabilità anche l'antefatto.

Contrariamente a Viceti, Emanuele Vignolo nella sua *Teorica e pratica de' notari* fa precedere la formula dell'*instrumentum donationis propter nuptias* da sommarie notizie e brevissime osservazioni teoriche sull'istituto sviluppate in una trentina di punti che segnalano le questioni più importanti in materia<sup>82</sup>.

Anche Vignolo fornisce una definizione di donazione *propter nuptias*; sostiene infatti che "è quella la quale il marito costituisce alla moglie per causa del matrimonio in riguardo alla dote, che egli ha ricevuto, e in compensazione di quella, imperocché, siccome la dote dalla donna si porta al marito, così questa donazione si costituisce dal marito alla moglie". In relazione allo statuto genovese il Vignolo dice che esso è "assai consimile alla disposizione legale circa l'equalità", facendo riferimento all'Auth. *De aequalitate dotis*, nella parte in cui dispone che "morendo prima la moglie, il marito ipso facto guadagni delle doti quanto esso avesse costituito per l'antefatto della moglie, e parimente morendo prima il marito vuole che la moglie guadagni ipso facto de beni del marito, l'antefatto costituito e conforme anche alla legge...".

Vignolo riporta, quindi, una formula di donazione nuziale che, come lui stesso fa notare, dovrebbe essere strettamente legata agli statuti di Genova. Dalle clausole inserite si evince che con ogni probabilità Vignolo non ha inteso aderire alla disciplina statutaria in tema di antefatto legale quanto predisporre un atto che consenta alle parti di fissarne il contenuto in via convenzionale.

Innanzitutto il valore della *donatio propter nuptias* risulta equivalente all'importo della dote mentre negli statuti di Genova in assenza di patti - cioè nel caso di antefatto legale - l'importo dell'assegno, commisurato alla dote, non può superare le cento lire. In secondo luogo nella formula è trasferita alla moglie la nuda proprietà di un bene immobile appartenente al marito, il quale *constante matrimonio* rimane tuttavia titolare di un diritto di usufrutto sul bene donato<sup>83</sup>.

<sup>80</sup> Cfr. gli *Statuti di Pera*, cap. III/129. *Ut mulieres extra nubentes caveant de antefacto*; *Statuta et decreta* cit., cap. II/22 *quod mulieres extra nubentes satisdent de antefacto*; e per gli statuti del 1588 cfr. *Statutorum Civilium* cit., cap. V/11 *de fideiussione danda per mulieres nubentes extra dominium*.

<sup>81</sup> I. S. VICETI *Formularium instrumentorum* cit., p. 280. Si veda inoltre ROLANDINI RODULPHINI *Summa totius artis notariae*, Venetiis apud Iuntas 1546, rist. anast. Bologna 1976, pars I cap. II *de dotibus, instrumentum donationis propter nuptias*, fo. 76v col. A: "donatio propter nuptias est quam facit sponsus vel alter eius nomine sponsae vel alii suo nomine, in contrarium dotis, ut de dote sibi tutius caveatur".

<sup>82</sup> E. VIGNOLO, *Teorica e pratica de' notari*, Pisa presso Agostino Pizzorno 1771, tomo II, pp. 94-97. Di quest'opera esiste un'edizione successiva in latino cfr. *Vignolus restitutus, sive praxis et theorica notariorum juxta Genuae stylium*, Lucae typis Francisci Marescandoli 1721, pp. 158 e ss. Il Vignolo ricostruisce una breve storia dell'istituto ricordando *in primis* come gli "inventori" di questo contratto siano stati gli imperatori Severo e Antonino: "e questi la chiamarono donazione *ante nuptias* perché sempre andava innanzi alle future nozze, ne altrimenti si poteva fare. Di poi l'imperatore Giustino, padre adottivo di Giustiniano volse che questa donazione si potesse accrescere etiam dopo le nozze a somiglianza della dote, quale *constante matrimonio iure veteri quoque maior reddi poterat*. Per ultimo l'Imperatore Giustiniano ha ordinato che non solamente queste donazioni si possano accrescere, ma di più che possano farsi *constante matrimonio* e in quello prendere il suo principio...". Vignolo si limita a citare le leggi del *Codex* e, talvolta, la *Summa* di Azzone. Solo al punto 44 fa riferimento ad altre fonti dottrinali (*decisio* 182 di De Franchis e alla clausola VII glos. 3 di Fontanella su cui vedi *infra* nt. 127 e 128).

<sup>83</sup> *Forma di instrumento di donazione propter nuptias*: "Nel nome del Signore, essendosi conchiuso matrimonio, fra il N. A. e la N. figlia di... ed essendo state pagate in mano di detto N. A., per dote di detta N. lire ottomila moneta di Genova corrente come per instrumento ricevuto dal Notaro... e volendo il detto N. A. a considerazione del matrimonio e della dote suddetta, fare donazione *propter nuptias* alla detta sua sposa in compensazione della dote ricevuta, e per tutte quelle forme, che meglio secondo la disposizione delle Leggi e Statuti si può fare, ed acciocché la detta Signora N. sia maggiormente cauta di dette sue doti spontaneamente etc. ed in ogni miglior modo etc. ha donato, dona e cede da e trasferisce alla detta N. presente etc. a titolo di detta donazione *propter nuptias* e di antefatto una casa posta... quale

Mediante tale atto la moglie non viene ad essere titolare di un mero diritto di credito da esercitarsi una volta morto il marito sul suo patrimonio, come del resto stabiliscono gli statuti della città, essendo investita della nuda proprietà di un bene immobile; ciò nonostante il notaio afferma di aver predisposto una donazione *inter vivos valitura post mortem* "in maniera che resti regolata dalle disposizioni legali e da Statuti con il qual tema non si può errare"<sup>84</sup>.

E' ragionevole ritenere in proposito che a tale formula avessero facoltà di ricorrere soprattutto i ricchi, titolari di beni immobili e di grandi patrimoni. Di fronte a doti di una certa consistenza, di cui era usualmente garantita la restituzione da parte del marito attraverso un'ipoteca generale sul proprio patrimonio, l'antefatto costituito in misura superiore a quello legale poteva in effetti assolvere la funzione di proteggere la donna in caso di vedovanza<sup>85</sup>.

Tra XVI e XVII secolo, invece, nella maggior parte dei atti esaminati ed in riferimento a costituzioni di dote di valore abbastanza modesto, l'antefatto non è costituito in beni specifici ma in una somma (solitamente nemmeno determinata nell'ammontare) da prelevarsi sui beni del marito "secundum capitula, stilum et consuetudinem civitatis Ianuae". L'esiguità dell'importo induce a escludere che tali somme procurassero in caso di necessità effettivi benefici alle vedove.

Nei contratti dotali, inoltre, nell'accordare l'antefatto statutario, il marito si impegna sempre a garantirlo, come la dote, attraverso un'ipoteca generale su tutto il suo patrimonio (beni immobili e mobili, presenti e futuri)<sup>86</sup>.

Vignolo opera poi un confronto tra gli statuti di Genova e la legislazione della Corsica, territorio sottoposto alla Repubblica di Genova, dove esercitò per un breve periodo la sua attività professionale: "Ci resta a riconoscere se li statuti di Genova e di Corsica dispongano cosa alcuna in questa materia di donazione *propter nuptias*, in quanto a quel di Genova io non ritrovo altro che il cap. nono al libr. 5 *de antefacto*, quale antefatto altro non è in sostanza che donazione *propter nuptias*"<sup>87</sup>. Distaccandosi dagli statuti genovesi, gli statuti corsi non solo non prevedono nulla di

---

dice sarà di prezzo di lire ottomila circa ad aver a detto titolo etc. dandogliene il possesso e dominio in quella forma che prescrivono le Leggi e Statuti etc., cedendole tutte, e qualsivoglia ragioni etc., costituendola etc. come in fatto e causa propria etc. con che però l'usufrutto di detta casa vivente il detto donatore, spetti ad esso per poter più comodamente sostenere i carichi del matrimonio e dopo morte di esso donante, vada la detta casa nella detta Signora sua sposa nella conformità che dispone lo Statuto di Genova *de antefacto* e sopra quello abbia, tanto durante la vita di esso donante quanto esso morto tutte quelle preminenze, privilegi, azioni e dominio che dalle leggi comuni sono concesse alle donne in simili donazioni, promettendo etc., sotto ipoteca etc., rinunciando etc. delle quali cose etc."

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 100.

<sup>85</sup> Sono significative in merito le vicende relative alla famiglia genovese dei Balbi e alle donne che ne fecero parte, E. GRENDI, *I Balbi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero*, Torino 1997, p. 286 e ss. Vista la consistenza delle loro doti, le ricche donne Balbi, maritate, monache o vedove, non avevano certo bisogno di ottenere un accrescimento del loro patrimonio dotale per sopravvivere. Che a Genova i ricchi, nobili e non, fossero soliti costituire doti di valore molto elevato è dimostrato -ad esempio- da una legge promulgata nel 1516 (ASG, Archivio Segreto, *Diversorum*, n. 684) con cui si vietò, la costituzione di doti di valore superiore a 7500 lire (su questa legge cfr. G. ROCCATAGLIATA, *La moda, i fasti e le leggi suntuarie nel '500 a Genova*, in *La storia dei genovesi*, (Atti del Convegno di Studi su *I ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova*), vol. IV, Genova (1984), pp. 77-95); un divieto in tal senso fu ribadito con un decreto del 1538, ASG, Biblioteca Ms 36, *Decretorum* 1530-1542, c. 79v.

<sup>86</sup> Cfr., ad esempio, alcuni atti rogati dal notaio Antonio Lercaro de Cazerio (ASG, Notai antichi 2002) il 23 giugno 1540, il 19 gennaio e il 31 marzo 1545; de Cazerio tra l'altro è autore di un *Formularium* (Archivio di Stato di Savona, Comune di Savona, Serie Prima, n. 1206/7) che può essere considerato il più antico formulario notarile genovese a noi pervenuto (su autore e opera cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile* cit., pp. 127-143); nella formula "Dos" (cc. 180 v. e 181 r.) è riprodotto lo schema degli atti suddetti. Cfr. inoltre gli atti rogati dai notai: Pellegro Solari (ASG, Notai antichi 3198), docc. 155 (1 settembre 1547), 246 (1 ottobre 1547), 419 (16 novembre 1547); Bartolomeo Borsotto (ASG, Notai antichi, 6134), docc. 459 (21 giugno 1612) e 471 (24 giugno 1612); di Giovanni Andrea Celesia (ASG, Notai antichi 5962) cfr. gli atti rogati il 7 gennaio, il 20 e 25 febbraio, il 5 marzo e il 4 aprile del 1619; Stefano Bottaro (ASG, Notai antichi 4889), docc. 214 (7 luglio 1646), 322 (19 novembre 1646), 353 (17 dicembre 1646), 560 (9 luglio 1647), 583 (12 agosto 1647). Per un raro caso in cui l'ammontare dell'antefatto è stato specificato cfr. Bartolomeo Borsotto (ASG, Notai antichi 6142), doc. 422 (4 maggio 1618): a fronte del versamento di una dote di sole 360 lire in moneta corrente di Genova lo sposo promette "ad habendum dictam dotem ad formam iuris et statutorum Genuae quam quidem dotem sibi ut supra promissam cum antefacto quod constituunt de libris vigintiquinque monete Genuae sponte fecit et facit atque esse voluit et vult cautam, tutam et securam atque cautum, tutum et securum in omnibus et singulis..." dopodiché si impegna quando sarà il momento e il caso a restituire la dote insieme all'antefatto.

<sup>87</sup> *Ibidem*, punto 44.

analogo in merito ma stabiliscono che, in assenza di patti contrari, *soluta matrimonio* le donne non possano pretendere "né frazzi né antefatti"<sup>88</sup>. Il paragone tra lo statuto di Genova e lo statuto di Corsica proposto dal Vignolo ha suggerito di svolgere alcune riflessioni sulla comparazione tra gli statuti della dominante e statuti di luoghi ad essa soggetti intorno allo specifico tema degli assegni maritali<sup>89</sup>.

Nonostante la progressiva affermazione che la città di Genova ottenne tra medioevo ed età moderna su buona parte del territorio di entrambe le riviere e dell'oltregiogo imponendo le sue leggi e il suo apparato giurisdizionale ed amministrativo, il processo di uniformazione del diritto, almeno in materia di dote e di assegni maritali, appare molto lento<sup>90</sup>.

Da una lettura della legislazione statutaria relativa a quelle comunità su cui Genova impose il suo dominio, si è osservato che in materia di antefatto, spesso, non sono state accolte le norme genovesi neppure in quei casi di massiccia derivazione delle disposizioni dallo statuto della dominante<sup>91</sup>. Ancora più significativa è la circostanza che addirittura molti statuti di comunità soggette contengano una norma attraverso la quale si proibisce categoricamente di utilizzare l'istituto dell'antefatto nelle pratiche matrimoniali<sup>92</sup>. Tra i vari esempi che si potevano scegliere sembra paradigmatico il tenore di una norma degli statuti di Porto Maurizio dell'inizio del XV

---

<sup>88</sup> Cfr. *Statuti civili e criminali dell'isola di Corsica* in Genova appresso G. Pavoni 1602 nella parte in cui dispongono: "In oltre dichiariamo che venendo il caso di restituzione di dote non si possano domandare frazzi né ante fatti, eccetto però se per l'instrumento fosse stato espressamente costituito l'antefatto, salve però le ragioni delle donne, per conto delle veste viduali, secondo l'usanza e qualità delle persone" (I/47).

<sup>89</sup> Non è possibile avvalersi a tal scopo dei risultati conseguiti da Niccolai (F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio* cit., pp. 196-198) limitandosi lo studioso a proporre una trascrizione in forma di elenco di norme appartenenti ad alcuni statuti di comunità liguri (Loano, Albenga, Levanto, Savona, Monaco, Diano, Ovada) e sovrapponendo la questione dei lucri maritali con quella degli assegni vedovili senza operare una distinzione delle problematiche ad essi afferenti.

<sup>90</sup> Senza volersi addentrare nelle problematiche connesse alla formazione dello stato regionale in Liguria, si sottolinea come la storiografia più recente, pur ammettendo che la "Repubblica dei genovesi non rappresenta nell'età moderna un esempio avanzato di stato regionale" (E. GRENDI, *Il Cervo e la Repubblica. Il modello ligure di Antico regime*, Torino 1993, p. 3) avvicina l'esperienza genovese ad altre realtà in cui si avvia e si realizza un processo di costruzione statale, V. PIERGIOVANNI, *I rapporti giuridici tra Genova e il dominio*, in *Genova, Pisa e il Mediterraneo fra Due e Trecento. Per il VII centenario della battaglia della Meloria*, "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., a. XXIV (1984), fasc. II, pp. 447-449; ID., *Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga*, in *Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale*, XXV, Bordighera 1990, p. 34. Per una panoramica delle diverse e contrastanti posizioni assunte dalla storiografia nel valutare l'assetto politico e istituzionale genovese nel Quattrocento cfr. V. PIERGIOVANNI, *Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", a. XIII (1983), pp. 3-10.

<sup>91</sup> Di solito la dominante si riservava il diritto di modificare, annullare e confermare gli statuti delle comunità soggette esercitando, quindi, un controllo costante sulla legislazione vigente. Sul tema cfr. R. SAVELLI, *Gli statuti liguri. Problemi e prospettive di ricerca*, in "Società e Storia", 83 (1999), pp. 20 e ss., mentre sulla distribuzione "geografica" degli statuti e su alcune caratteristiche della produzione statutaria in Liguria cfr. dello stesso SAVELLI, *Geografia statutaria e politiche fiscali*, in *Studi in onore di Victor Uckmar*, Padova 1997, pp. 1099-1116. Il diritto genovese si inseriva nella gerarchia delle fonti *deficientibus statutis* rimanendo sempre applicabile in via residuale il diritto comune. Per alcuni casi in cui oltre ad essere evidente un'influenza della legislazione statutaria di Genova su statuti di comunità soggette risulta anche sancita la gerarchia delle fonti con il diritto della dominante come diritto suppletivo cfr. R. BRACCIA, *Processi imitativi e circolazione dei testi statutari*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, pp. 55-69.

<sup>92</sup> Si vedano gli statuti trecenteschi di Taggia i quali pur essendo di chiara derivazione genovese (*Statuti comunali del 1381* a cura di N. CALVINI, Arma di Taggia 1982) si discostano dagli statuti di Genova proprio in relazione all'antefatto, cfr. r. 104 *de antefacto non presumendo nec dando*: "Non presumam nec laudabo quod mulier aliqua habeat aliquod antefactum in bonis mariti seu alicuius qui doctes recepisset nec habere vel petere possit aliquod antefactum in bonis mariti nec maritus possit, mortua uxore, aliquam quantitatem dotium retinere pro aliquo antefacto nec ex parte mulieris vel viri constante matrimonio vel soluto de aliquo antefacto faciam rationem. Et si occasione alicuius antefacti aliquis processus factus fuerit ipso iure non valeat nec sententia lata super ea". Pressoché identica è anche una disposizione rubricata *de antefacto non presumendo nec dando* dei *Capitula Sancti Stefani, Plani Fucis, Cipretis et Tersorii*, del XV secolo (manoscritto conservato a Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, fondo Rossi 18).

secolo<sup>93</sup>. In nome di una consuetudine consolidata del luogo si nega ai coniugi la possibilità di utilizzare l'antefatto, proclamando la ferma intenzione di contravvenire agli statuti e agli usi di Genova:

Cum in Ripparia Ianuae Occidentis et specialiter in Portumauritio non est consuetum dare vel solvere mulieribus antefactum doctium, statuimus et ordinamus quod mulieres nuptae vel nubendae in Castro Portus Mauritii vel districtu in casu quo ipsarum matrimonia dissolvantur vel diffiniantur morte, vel alio quocumque modo, aliquid in bonis maritorum defunctorum vel ipsorum habendum pro antefacto, vel occasione antefacti, recipere, petere, esigere, non debeant seu possint non obstante aliquo capitulo civitatis Ianuae loquente de ipso antefacto; et e converso per maritos peti non possit in doctibus mulierum antefactum<sup>94</sup>.

Come si può notare, chiude la norma un inciso con cui si vieta al marito di chiedere a sua volta l'antefatto, confondendo da un punto di vista formale, o meglio lessicale, l'assegno maritale della vedova (*antefactum*), con il corrispondente lucro del vedovo (lucro dotale)<sup>95</sup>.

Al contrario negli statuti tre-quattrocenteschi di Oneglia, comunità limitrofa a Porto Maurizio, feudo della famiglia genovese Doria dal XIII al XVI secolo, l'antefatto sembrerebbe essere un istituto consuetudinario ormai consolidato e di normale utilizzazione<sup>96</sup>.

Un'analisi complessiva della legislazione statutaria del Ponente ligure conferma però il prevalere della consuetudine, antitetica a quella genovese, di non corrispondere alla donna alcun antefatto, almeno tra XIII-XIV secolo. Esso non compare, inoltre, nemmeno negli statuti più antichi delle *civitates* di Albenga, di Savona e di Noli<sup>97</sup>. L'unico ristoro per la vedova dopo lo scioglimento del matrimonio è costituito dagli alimenti e, talvolta, dall'obbligo degli eredi di fornire la moglie di un'adeguata "vestem viduaem"<sup>98</sup>.

---

<sup>93</sup> Gli statuti di Porto Maurizio, cui si fa riferimento, sono stati editi in *Storia dell'antica comunità di Porto Maurizio, p. I, Dalle origini della comunità all'anno 1405*, a cura di G. DONEAUD, Oneglia 1875, r. 74 *de antefacto dotium non habendo*.

<sup>94</sup> Dello stesso tenore sono gli statuti di Lingueglietta del 1434 (*Il feudo di Lingueglietta e i suoi statuti comunali* a cura di N. CALVINI, Arma di Taggia 1982), r. 32 *de antefacto dotium non habendo*: "Cum in Linguilia et districtu consuetum non sit dare vel solvere mulieribus antefactum dotium, statuimus et ordinamus quod mulieres nupte vel nubende in Linguilia et districtu in casu quo ipsorum matrimonia dissolvantur vel diffiniantur morte, vel alio quocumque modo, aliquid in bonis maritorum defunctorum, vel ipsorum heredum pro antefacto, vel occasione antefacti, petere, exigere vel recipere non possit seu debeat; et e contra per maritos nihil peti possit in dotibus mulierum antefactum predictum".

<sup>95</sup> Si segnalano al riguardo anche gli statuti di Bergeggi riformati nel 1604 (ASG, Senato Senarega 1750), cap. 18 *dell'antefato* in cui ci si riferisce indistintamente all'antefatto per indicare sia il lucro muliebre che il lucro maritale: "Perché l'antica consuetudine in detto luoco è sempre stata di non admetersi guadagno di antefato fra marito e moglie per tanto si statuisse et ordina che morendo la donna debitamente maritata senza figli di quello o altro matrimonio non possa il marito pretendere né guadagnare alcuno antefato nelli beni della moglie predefonta né meno la moglie nelli beni del marito predefonto ma sia solamente alla donna salva l'attione sua di ripetere la dote insieme con le vesti viduali da tassargli per il vicario et consiglieri o in arbitrio di due di loro havuta consideratione alla facultà del marito defonto, numero de' figli et conditione delle persone, di modo però che detta tassatione non ecceda lire venticinque di Genova".

<sup>96</sup> G. MOLLE, *Statuti di Oneglia e della sua valle*, Imperia 1979, l'antefatto viene nominato in più disposizioni cfr. ad esempio del libro II la r. 52 *de latitante in fraudem creditorum*; del libro III la r. 19 *de filio vel haerede volente solvere uxori mariti defuncti antefactum suum in pecunia numerata*; r. 23 *de muliere adulterium committente*; r. 26 *de muliere quae aufugerit de domo mariti*; r. 28 *de marito stante per tres annos extra vallem relinquendo uxorem*; r. 32 *de poena eiicientis vel deferentis uxorem*.

<sup>97</sup> Cfr. gli statuti di Savona del XIII sec. (M. CALLERI, *I più antichi statuti di Savona*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", n. s., XXXVII (1997), fasc. II, pp. 116-212); gli statuti di Albenga del 1288 (*Gli statuti di Albenga*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, in *Collana Storico-Archeologica della Liguria Occidentale*, XXVII, Bordighera-Genova 1995) ed, infine, gli statuti di Noli del XIII sec. (A. C. Noli, serie 1, n. 40; cfr. B. GANDOGLIA, *Documenti nolesi*, in "Atti e memorie della società storica savonese", a. II (1889-90), pp. 624-652).

<sup>98</sup> C. RUSSO-L. VIVALDO, *Gli statuti di Noli*, in "Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria", vol. XXVII (1949), pp. 55-131, r. II/38 *de veste viduali*; vedi inoltre r. II/37 *quae pars dotium debeat remanere virum*.

Con alcune varianti rispetto allo statuto genovese circa il *quantum*, lo statuto di Vessalico (1513) dispone, ad esempio, che in caso di premorienza di un coniuge, in mancanza di figli, la moglie superstite ottenga *pro antefacto* la terza parte della dote se questa vale meno di 100 lire e la quarta parte se vale da 100 a 200 lire; infine, quale ultima ipotesi, si dispone che se supera l'importo delle 200 lire l'antefatto non debba oltrepassare le 60 lire<sup>99</sup>.

Appare, quindi, di un certo interesse segnalare poi l'unica disposizione in materia civile degli statuti di Ceriana del 1538 - località dell'estremo Ponente ligure - con la quale si ricorda che è consuetudine del luogo limitare l'importo dell'antefatto ad una certa somma sebbene alcuni "malevoli" cerchino di superare il limite fissato dalle norme e dagli usi. Il testo della norma, nella sua parte conclusiva, recita quindi: "Statuerunt quod pro antefacto non possit plus peti quam libras centum monetae antiquae ea ratione ducti quia in dicto loco Cerianea parva datur dotium quantitas"<sup>100</sup>. La diffusa prassi locale di costituire doti di scarso valore giustificerebbe quindi il divieto di concordare antefatti troppo consistenti.

Anche la legislazione statutaria dell'oltregiogo e della riviera di Levante in tema di apporti maritali presenta situazioni molto distanti l'una dall'altra. Nell'oltregiogo l'antefatto sembra trovare applicazione negli statuti delle comunità dipendenti da Genova o vicine alle stesse<sup>101</sup>. Analogamente a quanto si è detto a proposito degli statuti di Porto Maurizio, ancora una volta però ci si è imbattuti in uno statuto di una comunità dipendente da Genova contenente una disposizione esplicitamente diretta a vietare l'antefatto<sup>102</sup>.

Nella riviera di Levante, infine, è possibile circoscrivere un'ampia zona, coincidente con il genovesato, in cui, in controtendenza rispetto al Ponente, si registra una scarsa fioritura della produzione statutaria<sup>103</sup>. Il fatto che manchino precisi riscontri legislativi circa l'utilizzazione dell'antefatto, non impedisce ovviamente di ricavare altrove notizie sulle pratiche locali seguite. Un'analisi delle fonti notarili conferma la presenza dell'antefatto, utilizzato peraltro nel rispetto degli statuti genovesi<sup>104</sup>.

---

<sup>99</sup> B. BATTISTIN, *Gli statuti di Vessalico del 1513*, Imperia 1990, r. III/5 *de parte rimanente viro ex dotibus praemortua uxore et converso*.

<sup>100</sup> Cfr. gli statuti di Ceriana del 1538 ASG, Ms 566, r. 61.

<sup>101</sup> Per quanto riguarda l'Oltregiogo, vi sono infatti statuti in cui compare l'antefatto, come gli statuti di Novi del 1535, cfr. *Statutorum civilium insignis oppidi Novarum dominii genuensis*, Alexandriae apud F. de Mottis 1605, rist. anast. Alessandria 1976, cap. II/31 *praemortua uxore quantum lucretur vir de dote: et e contra premortuo viro de antefacto quantum lucretur uxor*: "Item concedimus quod... si aliqua mulier nupserit in terra Novarum, si eidem mulieri fuerit antifactum constitutum et matrimonium morte viri dissolutum fuerit, ipsa muliere superstite, quod ipsa mulier petere possit ab heredibus mariti et in bonis ipsius praedictum antifactum dando fideiussores idoneos de restituendo dictum antifactum post mortem ipsius mulieris videlicet haeredibus dicti viri sui vel illi cui devenerit haereditas ab intestato". È interessante osservare che negli statuti cinquecenteschi di una comunità vicina a Novi, cioè Serravalle, non dipendente come la prima dalla repubblica genovese, essendo un feudo Spinola, compaia una norma meno favorevole all'antefatto rispetto alla precedente sopra riportata: "Item statutum et ordinatum est quo pro antifacto sive donatione propter nuptias non possit aliquis dare vel obligare nisi secundum modum et formam de quibus infra. Et si de pluri fecerit antifactum ipso iure non valeat nec teneat, videlicet si dos fuerit de libris quinquaginta supra usque ad centum antifactum sit de libris quinque. Et si dos fuerit de libris centum supra quantumcumque summae sit antifactum sit de libris decem. Et si expresse constitutum non fuerit intelligatur esse constitutum secundum modum et quantitates suprascriptas" (r. I/31 *de antefacto mulierum*), *Statuta, decreta et ordinationes communis Serravallis*, Genuae typis B. Tiboldi Genuae 1679, rist. anast. Alessandria 1979.

<sup>102</sup> Cfr. gli statuti di Ovada del 1327 r. 55 *de non petendo antefactum*: "Item statuerunt quod nulla mulier vel alius pro ea possit aliquid antefactum a marito suo vel ab eis heredibus sive in bonis ipsius petere", *Statuti di Ovada del 1327*, a cura di G. FIRPO, Ovada 1989.

<sup>103</sup> Sui confini del genovesato e sul "vuoto" di fonti statutarie cfr. R. SAVELLI, *Gli statuti della Liguria* cit., p. 5 e ss.

<sup>104</sup> La presenza dell'antefatto nella prassi notarile, in questa parte della Liguria orientale, è stata rilevata in una ricerca condotta su un campione significativo di contratti dotali stipulati in Fontanabuona tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento da O. RAGGIO, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Torino 1990, p. 127 nt. 61. Lo studioso si limita a constatarne l'utilizzazione e la progressiva scomparsa all'interno degli atti. A testimoniare la pratica dell'antefatto è significativa inoltre la circostanza che in un formulario manoscritto del XVI secolo (BSEC, 8.7.1.7) l'autore (Paolo Bacicalupo), esercitante la professione di notaio in centri minori posti sotto il dominio di Genova, nella parte teorica abbia dedicato due paragrafi all'argomento (*de antefactis; quid est donatio propter nuptias et antefactum*, c. 6v e 7r.), mentre nella parte pratica abbia inserito la formula di un "instrumentum quitationis dotium

Si può contare invece su una certa fioritura della produzione statutaria, simile a quella che contraddistingue il Ponente, nell'estremo Levante ligure. In questa parte della Liguria l'antefatto è disciplinato in numerosi testi statutarî<sup>105</sup>. Si nota come in alcuni casi l'assegno vedovile non si traduca in un atto obbligatorio (antefatto legale), come dispongono gli statuti di Genova, bensì in un atto facoltativo, i cui contenuti sono totalmente rimessi alla libera discrezione delle parti (antefatto convenzionale)<sup>106</sup>.

Da questa seppur breve indagine sulla distribuzione dell'antefatto in Liguria, si può concludere come sia nei territori del Ponente ligure che in quelli del Levante appaia piuttosto radicato il divario tra la disciplina stabilita dagli statuti genovesi, favorevoli all'antefatto, rispetto a quella accolta all'interno dei singoli statuti locali. Chiaramente il dato più importante non è tanto la varietà degli usi locali, quanto le ragioni che possono aver indotto il legislatore a scegliere tra soluzioni antitetiche cioè a permettere o a imporre come obbligatorio o a vietare l'antefatto.

Nelle località in cui l'applicazione dell'antefatto è stata vietata in modo esplicito e categorico è ragionevole pensare ad una manovra difensiva nei confronti della legislazione genovese, avente la finalità di proteggere gli usi e le pratiche del luogo. Dove invece l'antefatto non è stato previsto e non risulta applicato si può ritenere, invece, che si sia diffusa la tendenza, comune peraltro a buona parte dell'Italia settentrionale, di abolire integralmente gli apporti maritali<sup>107</sup>.

Del resto anche la dottrina e la giurisprudenza, genovesi e non genovesi (come si vedrà in seguito) sembrano testimoniare una certa "atrofia" di questi istituti nelle pratiche e nella legislazione locali. Salvo alcune eccezioni sono infatti abbastanza sporadiche le controversie e le questioni emergenti in tema di apporti maritali, soprattutto se rapportate a quelle relative ai lucri dotali di spettanza del vedovo.

### 3. *Donatio propter nuptias*: un unico *nomen iuris* per più istituti differenti

Un esame della dottrina e della prassi nel tardo diritto comune in materia di apporti maritali permette innanzitutto di affermare come la confusione derivante dalla sovrapposizione forzata di fonti e istituti affini rimanga una costante nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. La lucida opinione di Giovanni Battista De Luca, il quale riassume la questione in questi termini "quod lucra dotalia quae hodie sunt in usu ignota sint iuri communi et sint diversa ab illa donatione propter nuptias quam in iure habemus", ne fornisce una chiara conferma<sup>108</sup>.

Delineando quanto andava emergendo in materia nell'età del tardo diritto comune non solo in Italia ma anche all'estero così si esprime:

---

et antefacti" predisposta *vigore capitulorum civitatis Ianuae*, c. 46 r. Su questo formulario e sul suo autore cfr. L. SINISI, *Formulari e cultura giuridica notarile* cit., pp. 143-153.

<sup>105</sup> Cfr. gli statuti di Arcola del 1475, *Statuta seu ordinamenta et leges communitatis et loci Arcolae* (Biblioteca del Senato di Roma, ms. 220), r. 21 *de antefato petendo* che riproduce grosso modo gli statuti genovesi. Si vedano, quindi, la r. 39 *de dotibus, antefacto et donatione mulierum* degli statuti di Vezzano del 1375 (*Statuti municipali di Vezzano Ligure* pubblicati a cura di C. COTTAFAVI e L. FERRARINI, Spezia 1895) e la r. *de antefactis mulierum praesumptis et lucrands* degli statuti di Levanto del 1377 con aggiunte del 1475 (*Statuta communitatis Levanti*, Lucae apud F. M. Berchiella 1773, p. 77).

<sup>106</sup> Cfr. la disposizione rubricata *de tollendo antifactum* degli statuti di Castelnuovo Magra del 1407 (M. N. CONTI, *Gli statuti quattrocenteschi di Castelnuovo Lunese*, in "Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini", XXXVIII (1968), p. 116).

<sup>107</sup> Conclusioni cui perviene F. ERCOLE, *Vicende storiche della dote* cit., p. 216 confermando quanto osservato dallo stesso A. PERTILE, *Storia del diritto privato* cit., p. 331 e ss. Ovviamente nel silenzio dello statuto non si può escludere a priori la pratica di un istituto visti gli ampi spazi lasciati dalla fonte statutaria agli usi e alle consuetudini del luogo, agli statuti della comunità dominante o al diritto comune; cfr. in merito il saggio di P. CARONI, *Statutum et silentium. Viaggio nell'entourage silenzioso del diritto statutario*, in *Dal dedalo statutario. Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti*, Centro Seminariale Monte Verità, Ascona, 11-13 novembre 1993, "Archivio Storico Ticinese", XXXII, n. 118 (1995), pp. 129-160.

<sup>108</sup> G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et iustitiae*, Venetiis ex typographia Balleoniana 1759, liber VI *de dote, lucris dotalibus et aliis dotis appenditiis*, all'interno dell'*Appendix aliquorum discursuum seu quaestionum generalium ad eandem materiam dotis, summa seu compendium eorum quae in foro magis practicabilia habentur in hoc libro VI de dote ac lucris et appenditiis dotalibus*, punto 441, p. 548.

Sub dotis augmento aliqui connumerare solent illa donativa quae ante matrimonium vel in ipso actu coniugi fieri solent praesertim per sponsum sponsae de gemmis, vestibus et ornamentis... Collocant item aliqui alias sponsalitates largitates, praesertim illas, quae pro aliquarum regionum more *arrhae* dicuntur, necnon eas *donationes propter nuptias* quae sub *antephati* seu *lucris* vel *morgicae* et *meffii* vocabulo pro qualitate regionum explicari solent, verum neque id dos vel dotis pars aut augmentum dicendum est cum sub genere lucrorum dotalium potius cadat.

Si può notare intanto come un primo fattore di incertezza, di cui ci informa il cardinal De Luca, coincida con lo sforzo dei giuristi di voler ad ogni costo uniformare da un punto di vista lessicale i diversi istituti al fine di utilizzare un unico *nomen iuris* (appunto *donatio propter nuptias* o *augmentum dotis*).

Una posizione quest'ultima che non determina solo problemi di ordine definitorio, ma solleva tutta una serie di questioni di ordine concettuale. Se, infatti - prosegue il De Luca -, per il diritto comune la *donatio propter nuptias* consiste in una donazione fatta dal marito o dal suocero alla sposa di valore equivalente all'importo della dote in funzione di garanzia e ricompensa della dote stessa così come per "lucris" si devono intendere solo "donativa aliaequae sponsalitiaie largitates et liberalitates quae unus coniux cum altero exercuerit", allora:

non bene iuris communis dispositio adaptetur illis statutariis seu conventionalibus lucris reciprocis, quae per quamdam aleam vel sponsonem aequae se habentem ad lucrum ac dannum ex bonis coniugis premorientis ad favorem superstitis debeantur.

In effetti da una disamina delle *auctoritates* e delle fonti in materia di *donatio propter nuptias*, che maggiormente circolarono in Italia e altrove, emerge che il problema lessicale legato ad aspetti di ordine definitorio impegnò non pochi giuristi in frequenti e, spesso, lunghe dissertazioni che superavano i confini dei singoli contesti politico-istituzionali in cui essi operavano.

Contemporaneamente, a causa di un uso improprio e promiscuo della terminologia, vengono confusi tra loro non solo istituti di tradizione consuetudinaria, ma anche termini ed espressioni del diritto romano come le *sponsalitiaie largitates* e l'*augmentum dotalis*, relativi al patrimonio muliebre e alla dote, in qualche modo affini alla *donatio*.

A metà Seicento Giovanni Angelo Bossi, avvertendo come altri giuristi l'esistenza e l'attualità del problema, ricorda le differenze intercorrenti tra questi istituti, fornendo contestualmente per ciascuno una definizione. Innanzitutto sottolinea che l'aumento dotale non è come la *donatio propter nuptias* un atto di esclusiva iniziativa del marito ma può essere validamente fatto anche dalla moglie anzi: "augmentum dicunt esse quod sit ex parte mulieris, donationem vero propter nuptias fieri per virum in ea quantitate quanta est dos data per mulierem et quantum est augmentum per eandem mulierem post dotem constitutam eidem additum".

La *sponsalitia largitas* in senso stretto si tratterebbe di un dono diverso dalla *donatio propter nuptias* in quanto dettato da un semplice spirito di liberalità del fidanzato senza nessun obbligo di legge<sup>109</sup>.

La *donatio propter nuptias* andava distinta dalla *sponsalitia largitas*, fatta semplicemente *propter affectionem sponsi*, soprattutto perché la seconda aveva la peculiarità di diventare irripetibile una volta intervenute le nozze, mentre la *donatio propter nuptias*, viceversa, era ripetibile *soluta*

---

<sup>109</sup> I. A. BOSSII... *Tractatus de peculiari effectu contractus matrimonii, nempe de dote filiabus danda...*, Lugduni sumptibus L. Arnaud, P. Borde et soc. 1674, n. 159 p. 313. Prima di definire i tre istituti Bossi rileva inoltre: "quia augmentum dotis, quando fit seu factum est ab ipso viro non est proprie augmentum dotis quod efficiatur dos seu pars dotis; sed dicitur et est propria donatio propter nuptias, quae ex communi usu loquendi appellatur augmentum dotis, quia quoad maritum idem est quod ipse donat propter nuptias, vel quod augeat dotem uxoris et quod augmentum dotis seu additamentum doti ab ipso viro factum non sit proprie dotis augmentum sed vera et propria donatio propter nuptias cum hoc speciale nomen habeat voceturque donatio propter nuptias". Si tratta di un'opera edita per la prima volta nel 1662, cfr. V. CASTRONOVO, voce *Bossi Giovanni Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIII, Roma 1971, p. 310.

*matrimonio* e in alcuni altri casi<sup>110</sup>. Se una donazione coniugale era qualificata poi come *donatio propter nuptias* si riusciva ad evitare che incorresse nel vizio di nullità, come di regola accadeva per le donazioni *inter virum et uxorem*, notoriamente vietate<sup>111</sup>

L'applicazione di una o dell'altra qualificazione poteva comportare, quindi, conseguenze differenti sul piano pratico, legate alle modalità di costituzione e di esercizio dei diritti della moglie o vedova sui beni in oggetto.

Si suppone che tra le molteplici cause che hanno contribuito ad una simile e diffusa ambiguità nell'uso della terminologia sia stata determinante la circostanza per cui in molti luoghi, ad esempio in Piemonte, l'assegno maritale era volgarmente chiamato "aumento dotale", pur trattandosi di cosa ben diversa dall'*augmentum dotis* del diritto romano (consistente in un accrescimento dotale promosso solitamente dalla moglie o dalla sua famiglia d'origine)<sup>112</sup>.

Il tentativo di far coincidere l'aumento dotale con la *donatio propter nuptias* si concretizza in particolare in alcuni *consilia* del piemontese Giacomo Mandello, vissuto nella prima metà del XVI secolo<sup>113</sup>.

Sulla base del ragionamento sviluppato dal giurista, un aumento dotale *ex parte mariti* si identificherebbe sempre con la *donatio propter nuptias* quanto agli effetti, consistenti *lato sensu* in un arricchimento delle sostanze dotali della moglie: "et quamvis differant augmentum dotis ex parte uxoris et donatio propter nuptias ex parte mariti non tamen differunt, neque differre inter se possunt ea duo, si ambo sint ex parte mariti; si res deducatur ad factum seu ad practicam quid enim aliud est in effectu cum maritus dicit se augere dotem uxori suae nisi donatio quaedam, quam iura appellant propter nuptias, eo quod fit in instrumento dotali vel alias fit, habito respectu ad dotem, et regulatur iisdem modis quibus ipsa dos regulatur".

Non importa al Mandello che tale arricchimento sia subordinato alla morte del marito e che la moglie possa disporre soltanto *soluta matrimonio*, quando nel diritto romano giustiniano la moglie ne poteva disporre già *constante matrimonio*. Egli giustifica la sua posizione sostenendo che, essendo ormai cadute in desuetudine le donazioni *propter nuptias ex necessitate* ovvero

<sup>110</sup> Su questa differenza, pacifica per la dottrina di diritto comune, cfr. per tutti A. PEREZ, ... *Praelectiones in Codicem Iustinianum*, Amstelodami sumptibus A. Iacobi, Ioh. Fred. Stammi et G. Sigberti 1645, in C. 5. 3., n. 16, p. 234. Sulle conseguenze derivanti dall'una e dell'altra qualificazione nel diritto comune (in particolare nella glossa) si è brevemente soffermato di recente R. VOLANTE, *Il sistema contrattuale del diritto comune classico. Struttura dei patti e individuazione del tipo. Glossatori e Ultramontani*, Milano 2001, pp. 178-179. Che si trattasse di una distinzione giuridicamente rilevante lo sottolinea lo stesso De Luca che distingue i lucri dotali, assimilabili alla *donatio propter nuptias*, dai meri donativi, assimilabili alla *sponsalitia largitas*, G. B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare ovvero compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze 1840, vol. II, libro VI *Della dote e dei lucri dotali*, cap. XXV, pp. 251-253.

<sup>111</sup> Si veda in tal senso una *decisio* in cui si ammette la validità di una donazione *inter virum et uxorem* sostenendo che si tratta di una *donatio propter nuptias* sebbene nell'atto le parti non abbiano utilizzato tale *nomen iuris*, CLEMENTE MERLINO (coram), *Decisiones Sacrae Rotae Romanae...*, Genevae sumptibus Samuelis Choüet 1662, dec. 80, pp. 93-95: "neque obstat quod donatio praedicta non solum non fuerit a contrahentibus nuncupata donatio propter nuptias... sed immo potius ex ipsiusmet instrumenti lectura apparere videatur fuisse verum ac proprium dotis augmentum, ibi quia cum augmentum huiusmodi factum fuerit in ipsomet instrumento dotali adhuc dicitur donatio propter nuptias in recompensationem dotis, etiamsi hoc nomen donationis propter nuptias non fuerit expressum".

<sup>112</sup> Sugli apporti maritali in Piemonte e, in particolare, sulla promiscuità nella circolazione dei termini cfr. M. A. BENEDETTO, *Ricerche patrimoniali tra coniugi nello Stato Sabauda. A proposito della questione dotale di Filiberta di Savoia-Nemours*, Torino 1957, pp. 35-77. Ad esempio, si parla di aumento dotale anche nella Francia del sud come sottolinea lo stesso Du Moulin ("Galli in Patria Juris Scripti vocant augmentum dotis et in Patria Consuetudinaria doarium"), il quale contemporaneamente nota anche che "dotalitium, donatio et doarium confundantur", C. MOLINAEI *Annotationes ad Ius Canonicum*, in ID., *Omnia quae extant opera...*, Parisiis sumptibus N. Pepingüé 1681, (rist. anast. Bad Feilnbach 1995), vol. IV, in gl. ad X, 4, 20, 4, p. 177. Su vedovanza, dote, *douaire* e *augment* in Francia in età moderna cfr. B. DIEFENDORF, *Women and property in ancien régime France. Theory and practice in Dauphiné and Paris*, in *Early Modern Conceptions of Property* edited by J. BREWER and S. STAVES, London New York 1995, in particolare pp. 177-182. Si veda, inoltre, per la Svizzera e l'Austria E. M. MEIJERS, *Le droit ligurien de succession en Europe Occidentale*, Haarlem 1928, t. I *Les pays alpins*, pp. 44, 105, 139 il quale ritiene che laddove i termini utilizzati siano *augmentum*, *adventagium dotis*, *cresementum* etc. e non *morgengab* maggiore sia stata l'influenza del diritto romano.

<sup>113</sup> Cfr. I. MANDELLI *Consiliorum*, Venetiis apud I. B. Somaschum 1591; tra i *consilia* di Giacomo Mandello in tema di *donatio propter nuptias* si segnalano, per la frequenza con cui sono citati dalla giurisprudenza, i cons. 22, 64, 68 e 199.



obbligatorie *ex lege*, non devono essere applicate tutte quelle regole legate alla necessità dell'atto previste dal diritto romano, tra cui il dovere in capo alla donna di aumentare la dote ogni volta che il marito aumenti la *donatio propter nuptias*<sup>114</sup>. Se a rigor di logica la costruzione del giureconsulto piemontese è inattaccabile, da un punto di vista strettamente giuridico appare relativamente debole: la *donatio propter nuptias* risulta spogliata dei suoi contenuti originali, mentre l'"aumento" del diritto consuetudinario, che non rientra naturalmente negli schemi di tradizione romanistica, finisce per indossare le vesti della legalità presentandosi quale "erede" della prima.

Sembra che i *consilia* di Mandello abbiano avuto una certa risonanza tant'è vero che, tra i *consilia* di provenienza piemontese prodotti sull'argomento, risultano essere quelli più frequentemente richiamati dai giuristi ogniqualvolta affiora il problema dell'identità tra *donatio propter nuptias* e *augmentum dotis*<sup>115</sup>. Adirittura vi è chi attribuirebbe al giurista di Alba la paternità di una prima elaborazione teorica volta a far coincidere le due figure giuridiche<sup>116</sup>.

Sia la sovrapposizione dei termini - quelli di tradizione romanistica a quelli volgari - sia la circolazione di *consilia* e decisioni in materia, ad esempio, piemontesi, potrebbero aver indotto i giuristi a ritenere del tutto equivalenti i vari istituti. Non tutti sono convinti di tale sinonimia, spesso, infatti, l'utilizzazione di uno o dell'altro termine si pone come una questione imprescindibile per la risoluzione delle controversie.

Il problema dell'adozione di una terminologia corretta è affrontato e risolto, ad esempio, da Bartolomeo Bersano, giurista milanese del XVII secolo, quando in una sua *quaestio*, prima di insistere sulla differenza tra l'istituto di diritto romano e gli usi coevi, esordisce affermando: "Augmentum, quod uxoribus intuitu dotis ab eis seu a dotante promissae viri solent constituere, pluribus nominibus a Dominis indicatur, alii enim appellant *dotarium* seu *dotalitium*, alii *contradotem*, nonnulli *tertiarium*, Hispani *arrhas*, illud dixerunt nostrates vero plerumque

---

<sup>114</sup> I. MANDELLI *Consiliorum* cit., cons. 22 si veda in particolare il punto n. 8 *Donationes propter nuptias hodie non amplius sunt in usu, scilicet ut fiant ex necessitate et si fiunt appellantur communiter augmenta dotis* .

<sup>115</sup> Confermando, tramite un opportuno rinvio, le soluzioni prospettate da Mandello, si esprime su questo punto un altro giurista piemontese, J. P. SURDI *Consiliorum sive responsorum*, Torino apud J. D. Taurinum 1603, lib. III, cons. 397. Per quanto concerne la letteratura consiliare piemontese cfr. inoltre A. CRAVETAE *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis apud F. Zilettum 1581, cons. 880 n. 4 ove è posta la questione *donationis propter nuptias additamentum dotis a marito factum an dicatur* e M. A. NATTAE *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis ex officina J. B. Somaschi 1574, t. I, cons. 147, n. 4-5: "sin autem maritus auget dotem constante matrimonio non simpliciter sed propter dotis receptionem tunc valet quod geritur et istud vulgus appellat augmentum dotium; iura autem quandoque appellant antifernum quod exprimendo de verbo ad verbum perinde est ac si latine dicas contradotalicium; frequentiori autem vocabulo noncupatur donatio propter nuptias". Per ulteriori chiarimenti, sempre sulle consuetudini e gli usi vigenti in area sabauda, si veda inoltre A. FAVRE, *Codex Fabrianus definitionum forensium et rerum in Sacro Senatu Sabaudiae tractatarum ad ordinem titulorum Codicis Iustiniani accomodatus et in novem libros distributus*, Lugduni sumpt. P. Borde, L. Arnaud et C. A Rigaud 1661, in particolare l. V, tit. V, def. XIII *de differentia augumenti dotalis, iocalium et donationis de supervita* e A. TESAURO, *Novae Decisiones Sacri Senatus Pedemontani ...*, Venetiis apud A. e I. de Franciscis 1610, dec. 46, c. 52: "Augmentum dotis (quod consuetudinario iure donationis ante nuptialis et obnuptialis loco successit)". Si sofferma sull'aumento dotale anche T. M. RICHERI, *Codex rerum in Pedemontano Senatu tractatarum*, Augustae Taurinorum ex typographia regia 1784, t. II, tit. XXXVII, def. II, p. 98 oppure ID., *Universa civilis et criminalis jurisprudentia*, Taurini ex typographia mairese 1776, t. V, p. 184 §690 e ss. Per una rassegna della principale dottrina piemontese che si è espressa in materia di dote cfr. G. S. PENE VIDARI, *Osservazioni sui rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del sec. XVIII*, in "Rivista di Storia del diritto italiano", LIII-LIV (1980-1981), pp. 31-44, mentre sulla successione del coniuge superstite negli stati sabaudi cfr. E. MONGIANO, *Ricerche sulla successione intestata nei secoli XVI-XVIII*, Torino 1990, pp. 133-145.

<sup>116</sup> V. CAROCCI *Decisiones casuum iuridica praxi receptorum totaque die contingentium*, Venetiis apud F. Pratum 1612, casus 110 n.1: *augmentum dotis hodie est donatio propter nuptias ex opinione Mandelli*: "Et dominus Iacobus Mandellus cons. 22 n. 5 et cons. 68 n.2 tenet augmentum dotis nihil aliud esse nisi donationem propter nuptias, vel in locum ipsius, ita ut sicut donatio propter nuptias revertebatur ad haeredes mariti, pariter et augmentum dotis per ipsum factum". Un'ulteriore conferma della fortuna e dell'originalità di questo *consilium* emerge dalla *Bibliotheca Iuridica Universalis* sive J. SPEIDELII *Sylloge Questionum Iuridicarum Omnis Generis*, Norimbergae sumptibus B. J. A. Endeteri heredum 1728, vol. II, p. 875, in cui alla voce *Donatio propter nuptias vel ante nuptias*, n. 9 *affinia donationis propter nuptias*, per la soluzione della seguente questione "donatio propter nuptias, augmentum dotis, dotarium et quarta quid sint e quodmodo differant" si rinvia alla soluzione del Mandello.

*antephatum* vocitant et quandoque *donationem propter nuptias*<sup>117</sup>. A proposito di quest'ultima prosegue dicendo: "Sed haec postrema vox falso pro augmento, de quo hic loquitur, usurpatur, nec hodie quidequam commune habet cum antephato seu aliis synonymis superius recensitis ob notabiles differentias... unde evidenter convincitur quantum inter se differant donatio propter nuptias, quae antiquitus in usu erat et passim legitur in corpore iuris ac augmentum dotis a modernis viris uxoribus suis constitutum". Bersano non può, però, ignorare del tutto alcune analogie tra l'antico istituto e quelli moderni: "Illud tamen fateor quod in hac dubitatione inter sese conveniunt, quia idem ius, statutum in donatione propter nuptias, quando dos vel in totum vel in parte soluta non fuerit, servatur in augmento dotali".

Il giurista mira, quindi, a giustificare coloro che fanno coincidere i diversi istituti dato che nelle pratiche locali, pur distanti tra loro, alcune fattispecie richiedono sempre un'analoga regolamentazione. Il ragionamento sviluppato da Bartolomeo Bersano è il seguente: è sbagliato applicare la disciplina della *donatio propter nuptias* con la convinzione che tutti gli apporti maritali siano identici, ma gli apporti maritali possono essere considerati identici perché la loro disciplina, pur essendosi sviluppata a livello locale, presenta delle forti analogie con quella della *donatio propter nuptias*. In sostanza, per questi motivi, appare ragionevole, anche se non del tutto corretto, attuare un processo di adattamento delle norme romane alle singole realtà<sup>118</sup>.

In sintesi, ancora nel tardo diritto comune, superati più o meno consapevolmente gli ostacoli derivanti dalla differente caratterizzazione assunta localmente dai singoli istituti, si profila la tendenza a trasformare tutte le espressioni, da quelle di tradizione romanistica, come *sponsalitia largitas* e *augmentum dotis*, a quelle di tradizione differente, come *antefatum* e *contradote*, in sinonimi eventualmente intercambiabili<sup>119</sup>. Attraverso tale procedimento logico-interpretativo si perviene quindi a considerare tutti questi istituti come affini alla *donatio propter nuptias*.

#### 4. Scopi e funzioni attribuiti dalla dottrina alla *donatio propter nuptias*

Se da un punto di vista lessicale regna la più totale confusione si può dire che la certezza non contraddistingue nemmeno la "dimensione funzionale", cioè gli scopi assegnati o assegnabili a tutto ciò che veniva ad essere qualificato come *donatio propter nuptias*. Questo assunto è provato dal fatto che la dottrina sovente non si dimostra coerente né in accordo sulla concreta *ratio*, cioè sulla funzione essenziale e prevalente, da attribuire agli apporti maritali.

La pluralità di funzioni che i donativi maritali avevano svolto o si apprestavano a svolgere costituisce un problema giuridico di non poco conto, specialmente quando i giuristi tentano di elaborare degli schemi generali e di far riferimento ad una disciplina comune.

---

<sup>117</sup> B. BERSANI *Tractatus de viduis earumque privilegiis et iuribus activis et passivis*, Venetiis ex typographia Balleoni 1717, caput II, quaestio XXXIII, p. 81.

<sup>118</sup> Cfr. inoltre A. PASSARELLI, *De donationibus ex iure divino et humano tractatus theoreticus...*, Ferrariae ex typographia I. Bulzoni Liliij impressoris episcopalis 1673, quaestio VIII (*an donatio propter nuptias et dos aequo iure procedant*), p. 441 n. 47: "Quia hodie donatio propter nuptias non est in usu, ideo ulterius non progredior; sufficiat haec dixisse; quorum aliqua *adaptari* possunt donationi contemplatione matrimonii factae, *Dotalitia* et similibus, quae in locum propter nuptias apud plures successerunt" (corsivo mio); notizie su vita e opere di questo giurista deceduto nel 1682 si trovano nel *Dizionario storico degli uomini illustri ferraresi*, a cura di L. UGHI, Ferrara per gli eredi di G. Rinaldi 1804 (rist. anast. Bologna 1969).

<sup>119</sup> Cfr. F. MANTICA, *Vaticanae Lucubrationes de tacitis et ambiguis conventionibus...*, Romae ex typographia Curtii Lorenzini 1613, t. II, luc.20; sull'intercambiabilità dei termini *sponsalitia largitas* e *donatio propter nuptias* si veda il tit. I, mentre sulla presunta identità tra *augmentum* e *donatio propter nuptias* si veda il tit. IV, n. 12-13. Tra le altre *autoritates* cfr. I. MENOCHII *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis apud haeredem H. Scoti 1620, cons. 1124, n. 20: "antifacium nihil aliud significare quam dotis augmentum" (su Menochio e sui suoi *consilia* in tema di dote cfr. C. VALSECCHI, *L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i consilia di Jacopo Menochio*, in "Rivista di Storia del Diritto Italiano", LXVII (1994), pp. 205-282); V. HONDEDEI *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis apud haeredem H. Scoti 1604, vol. I, cons. 48 *argumentum*: "Augmentum dotis ex parte viri constitutum an et quando sit donatio propter nuptias". Le parti suindicate rispettivamente dell'opera di Mantica e di Ondedei sono alla base del breve commento proposto dal Piganti alla r. *de donationibus propter nuptias non exigendis* degli statuti di Ferrara (testo del 1566 comprensivo delle aggiunte fino al 1694), H. PIGANTII *Ad statuta Ferrariae lucubrationes*, Ferrariae ex typographia B. Pomatelli 1694, t. I, p. 474, n. 4 "donatio propter nuptias de consuetudine permittitur et hodie dotis augmentum nuncupatur".

Si osserva innanzitutto come per la giurisprudenza medievale e moderna, tranne alcune eccezioni e a prescindere da alcuni singoli usi, la funzione "tipica" coincida con quella di garantire alla donna una fonte di sostentamento in caso di vedovanza, cioè di premorienza del marito. Prevale cioè l'idea per cui i donativi maritali siano un mero assegno vedovile, consistente nell'impegno assunto da marito di attribuire alla donna una parte del proprio patrimonio, e non un assegno maritale, corrisposto a titolo di garanzia della dote, di cui la donna possa beneficiare *constante matrimonio*, in linea con quanto prevedeva il diritto romano.

Come scrisse il cardinal De Luca confrontando i "nuovi" apporti maritali con la *donatio propter nuptias*: "attesoché quella donazione per le nozze, della quale parlano le leggi civili dei romani, è cosa molto diversa, mentre in effetto non importava utile e guadagno alcuno alla sposa, né danno dello sposo o di suo padre; poiché le dette leggi fingevano che il marito restasse padrone totale della dote, ed all'incontro che donasse alla donna l'equivalente in ricompensa, ovvero per sicurezza, per la proibizione delle medesime leggi di dare sicurtà della dote; in maniera che disciogliendosi il matrimonio, la donna, ovvero il suo erede, dovea avere una delle due cose, cioè la dote, ovvero la donazione equivalente, e per conseguenza non vi era né danno alcuno né guadagno alcuno"<sup>120</sup>.

Le trasformazioni che subirono nel tempo gli apporti maritali sono piuttosto evidenti nelle zone in cui si ritiene esservi stata, in età altomedievale, una massiccia recezione degli usi longobardi e franchi.

Nell'Italia meridionale, in particolare, la scienza giuridica insiste non solo sulla funzione di garanzia *constante matrimonio* o di lucro di sopravvivenza *solutio matrimonio* degli apporti maritali ma anche su quella di dono del mattino (*morgengab*), di matrice longobarda. Molto sensibile alle connotazioni assunte dagli assegni maritali a seconda delle diverse tradizioni normative e pratiche locali è, ad esempio, Giovanni Bernardino Pandi, l'unico autore nel vasto panorama della letteratura giuridica meridionale che dedichi al dotario una trattazione monografica<sup>121</sup>.

Emerge poi come la dottrina meridionale, attenta e acuta nel rilevare le differenze con altri istituti simili di diritto romano e longobardo, tenda a considerare questo impegno assunto dal marito come il *pretium virginitatis* ovvero il compenso-risarcimento corrisposto dal marito alla moglie per la avvenuta deflorazione<sup>122</sup>.

Alcuni rinvencono, tra l'altro, nei testi biblici le origini della donazione nuziale: "pro antefati primordio scias quod a principio, quo capitula matrimonialia introducta fuere inter Tobiam et Saram... ex quo mulier compressa est et lacrimatur in prima nocte et in domo viri tenetur honorare soceros, diligere maritum, regere familiam, gubernare domum et se ipsam irreprehensibilem exhibere, fuit antefatum (secundum aliquos) introductum, aut vero in recompensationem praedictorum, vel dotis, vel virginitatis, vel nobilitatis mulieri..."<sup>123</sup>.

---

<sup>120</sup> G. B. DE LUCA, *Il Dottor Volgare* cit., vol. II, p. 252.

<sup>121</sup> Sul Pandi e la sua opera (G. B. PANDI, *Tractatus de dotario*, in *Tractatus Universi Iuris*, IX, Venetiis 1584, cc. 460v-472r.) nonché in generale sulla dote e sugli apporti maritali nella dottrina giuridica meridionale dei secoli XVI-XVII cfr. F. P. DE STEFANO, *Romani, longobardi e normanno-franchi* cit., pp. 297-360.

<sup>122</sup> In Sicilia il dotario, istituto comunemente previsto nelle consuetudini cittadine, pur essendo assimilato dalla dottrina siciliana alla *donatio propter nuptias*, si presentava come dovuto alla moglie "ratione osculi et defloratae virginitatis" e non solo *ob dotium securitatem*, cfr. A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare nell'Italia medievale e moderna*, Torino 1994, pp. 114-115 nt. 57; G. ALESSI, *La misura dell'onore. Dote, dotario e risarcimento per seduzione nella Sicilia di età moderna*, in *Esser donna in Sicilia* a cura di G. GIARRIZZO, Catania 1990, pp. 36-45. Cfr., inoltre, sui rapporti patrimoniali tra coniugi nell'Italia meridionale in generale e sugli assegni maritali in particolare, A. MARONGIU, *Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale* cit., pp. 115-206 e P. VACCARI, *Le vicende ultime degli assegni maritali* cit., p. 119-134. Sull'importanza attribuita alla verginità della sposa nelle società mediterranee cfr. J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa* cit., pp. 249-253 e ss.

<sup>123</sup> J. D. TASSONE, *Observationes iurisdictionales politicae ac practicae ad regiam pragmaticam sanctionem editam de anno 1617 quae dicitur de antefato*, Neapoli apud M. Aloysii, 1716, pp. 224-225. Sull'opera del Tassone cfr. F. P. DE STEFANO, *La prammatica 'de antefato'* cit., pp. 116-123. E' stato osservato come tra le molte figure femminili della Sacra Scrittura, la letteratura pastorale del XIII secolo abbia mostrato una particolare predilezione per Sara, personaggio minore della storia sacra (*Tobia* 10, 12-13), fino a quel momento pressoché ignorato; essa riassumerebbe, infatti, i molteplici ruoli che la donna avrebbe dovuto svolgere all'interno della famiglia, S. VECCHIO, *La buona moglie*,

Si parla, quindi, di "praemium ammissae virginitatis seu primae consummationis matrimonii, ac etiam, ut aliqui volunt pro primo osculo atque ut antiquitus dicebat pro Basatura... quae ratio congruit mulieri obtinenti hoc praemium suae deterioratae conditionis"<sup>124</sup>.

Arrivare vergine alle nozze costituiva per la donna, almeno teoricamente, la *conditio sine qua non* al fine di ottenere questo premio<sup>125</sup>. Da qui, ad esempio, l'ovvia impossibilità per la vedova di ricevere o trattenere la *donatio propter nuptias* qualora intendesse sposarsi per la seconda volta<sup>126</sup>; o ancora la controversa situazione che poteva insorgere qualora il marito fosse deceduto "quando matrimonium esset contractum et non consummatum", in tale ipotesi, infatti, la donazione nuziale non avrebbe dovuto, sempre in teoria, essere corrisposta<sup>127</sup>.

Su questo aspetto si fonda una delle differenze tra la disciplina degli apporti maritali della Castiglia rispetto a quelli della Catalogna; risulta infatti che in Castiglia le *arrhae* potevano essere date anche alle vedove, mentre in Catalogna lo *screix* alle vedove veniva negato poiché esse si trovavano ormai "corruptae"<sup>128</sup>.

Tali apporti maritali sono, quindi, considerati, quantomeno simbolicamente, un premio per la sposa vergine non solo in Italia meridionale ma anche in Spagna, sia in Catalogna che in Castiglia. Sono significative al riguardo le parole espresse da un noto giurista catalano che dopo averne rimarcato il valore di "premium pudicitiae" incidentalmente solleva la questione sui vari nomi assunti da tali doni: "Appellamus in Cathalonia *sponsalium* et *screix* quasdam donationes quas sponsi solent in capitulis matrimonialis facere sponsis suis si virgines sunt in praemium pudicitiae et virginitatis quam ammissurae sunt per contractum matrimonii. Et dicuntur in nostris capitulis et appellantur his tribus nominibus et appellationibus: *sponsalium*, *screix* et *donatio propter nuptias*, quia per iura nostra municipalia in diversis locis his nominibus donantur"<sup>129</sup>. Analoga osservazione viene svolta da Juan Gutierrez a proposito della *arrhae* della Castiglia: "ex quibus deduci videtur sponsam creditam virginem a sponso cum tamen virgo non sit teneri huiusmodi arrhas restituere cum dentur in praemium virginitatis"<sup>130</sup>.

---

in *Storia delle donne in Occidente*, a cura di G. DUBY e M. PERROT, vol. II, *Il Medioevo*, a cura di C. KLAPISCH ZUBER, Roma-Bari 1990, pp. 129-155.

<sup>124</sup> G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis* cit., liber VI *de dote, lucris dotalibus et aliis dotis appenditiis*, disc. 135, p. 204. Ancora una volta De Luca nel sottolineare che il lucro dotale "iuxta diversos mores.. diversa habens vocabula" conclude "ergo prorsus incongrui sunt dicti termini donationis propter nuptias ad limites iuris communis, atque hic est error clarus in terminis, cum in aliquibus locis hoc lucrum improprie atque per quemdam modum loquendi sub hoc termino, seu vocabulo explicare soleat...".

<sup>125</sup> A proposito del *douaire* francese, che, come si è detto, è da considerarsi un apporto maritale di derivazione prevalentemente franca, si trova spesso riportato il motto: "Au coucher gagne la femme son douaire", cfr. D. GOTHOFREDI *Codicis Iustiniani*, Lugduni sumptibus Haered. Eustathij Vignon. 1602, note al libro V tit.III, col. 324.

<sup>126</sup> Sull'argomento cfr. A. DEL VECCHIO, *Le seconde nozze del coniuge superstite*, Firenze 1885, Appendice I, pp. 275-289.

<sup>127</sup> V. DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis apud N. Pezzana 1706, dec. 182 n. 19 p. 412. Nella realtà ricevevano l'apporto maritale anche le donne di seconde nozze e per la sola celebrazione del matrimonio, come è stato notato ad esempio da A. PERTILE, *Storia del diritto privato* cit., p. 337.

<sup>128</sup> I. P. FONTANELLAE *De pactis nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus*, Genevae sumptibus Samuelis Choïet 1659, t. II, clausola VII, glossa I, fo. 382 n. 26 e *passim*.

<sup>129</sup> I. P. FONTANELLAE *De pactis nuptialibus* cit., t. II, clausola VII, glossa I, fo. 380. Il giurista spagnolo quasi all'inizio della sua trattazione (n. 3) sottolinea, come altri, il problema relativo alla sovrapposizione dei termini: "incipiamus a tractatione et examinatione materie nostri sponsaliti et sive screix de quo nostra clausola loquitur. Circa quam licet potuissim multum me extendere adducendo varias usurpationes et significationes verbi, augmenti dotis, donationis propter nuptias in genere sumptae et sponsalitia largitates quidque inter se differant". Egli prosegue dicendo che in diversi diritti locali queste donazioni sono chiamate anche *augmenta dotis*, ma "eo nomine passim doctores quos citabimus nominant licet et multum improprie et minus vere, cum aliud sit donatio propter nuptias, cuius species est nostrum sponsalium, et aliud est augmentum dotis. Donatio enim propter nuptias sit ex parte viri, augmentum autem dotis sit ex parte uxoris". Un'ampia trattazione in materia di *donatio propter nuptias* in ambito soprattutto catalano si trova pure in I. CANCERII *Variarum Resolutionum iuris Caesarei, Pontificii et Municipalis Principatus Cathaluniae*, Lugduni Sumpt. P. Borde, L. Arnaud et C. Rigaud 1658, p. I, cap. IX *De dote et donatione propter nuptias*, p. 177 e ss

<sup>130</sup> I. GUTIERREZ, *Quaestiones tam ad sponsalia de futuro quam matrimonia, eorumque impedimenta pertinentes*, Venetiis apud Iuntas 1618, p. 47. Sulle *arrhae* cfr. A. GOMEZ, *Opus praeclarum et utilissimum super legibus Tauri, Salmanticae in aedibus D. a Portonarijs S.C.M. Typographi* 1575, p. 251r e *passim*; quest'opera è senz'altro da

Questi pochi brani, riportati a titolo esemplificativo, fanno notare come la permanenza di una più o meno sfumata funzione - se così si può dire - di *donatio matutina* per la sposa si aggiungeva alla funzione ben più importante di lucro di sopravvivenza per la vedova.

La *donatio propter nuptias* si presentava come una specie di accrescimento dotale fatto dal marito alla moglie, anche *constante matrimonio* di cui essa tra l'altro poteva in genere disporre solo a titolo di usufrutto se dal matrimonio fossero nati dei figli<sup>131</sup>.

Per quanto concerne i meccanismi interpretativi adoperati dalla scienza giuridica, con una certa costanza si continua a ragionare muovendo dal presupposto, sancito dal diritto romano, che la dote e la *donatio propter nuptias ambulans pari passu* (C. 5. 3. 20. 6)<sup>132</sup>. Una delle conseguenze dell'applicazione di tale principio, che impone uno stretto legame "di corrispondenza" tra dote e donazione, è che la *donatio propter nuptias*, pur avendo una propria "negoziabilità", legata alla libertà di cui spesso godevano le parti nel determinarne l'importo, si configura come una sorta di obbligazione accessoria rispetto alla costituzione della dote cioè all'obbligazione principale, con la conseguenza che se quest'ultima non si perfeziona la prima è da ritenersi invalida<sup>133</sup>.

Il necessario parallelismo tra dote e gli assegni vedovili (non maritali *lato sensu*) assimilabili alla *donatio* è negato quando gli interpreti tentano di indicarne le rispettive funzioni. A quanto pare trova spazio l'interpretazione per cui a differenza della dote, che è restituita alla vedova e alla sua famiglia d'origine, l'assegno è un guadagno legittimo della moglie che incide sul patrimonio del coniuge. Emerge, pertanto, una nuova differenza rispetto all'istituto della *donatio propter nuptias* così come era stato previsto dal diritto romano: "nam si loquimur de iure communi haec est *conservativa dotis* non ad lucrum... ex pacto autem et consuetudine est *ad lucrum* mulieris quoad usufructum in vita et post mortem filiorum ut heredum patris quia dominium illius est in patrimonio mariti"<sup>134</sup>.

Accantonata in parte l'originale e primaria funzione di garanzia della dote *constante matrimonio*, risulta indubbiamente prevalente la funzione di guadagno attribuito alla vedova sui beni del marito.

In definitiva, nel tardo diritto comune si profila una tendenza ad accentuare la funzione di lucro vedovile dell'apporto maritale, quale prodotto finale della metamorfosi della *donatio propter nuptias* e contemporaneamente si propende a cancellare la funzione primitiva di garanzia prestata dal marito sulla dote ricevuta<sup>135</sup>. Sebbene svuotata dei suoi contenuti originali la *donatio propter nuptias* consente tecnicamente ai giuristi di elaborare degli schemi interpretativi utilizzabili nell'applicazione di tutti gli usi e le consuetudini locali. Ancora una volta è opportuno riferire quanto notò a suo tempo De Luca:

---

annoverare tra quelle più utilizzate in materia di dote nell'età della *communis opinio*. Sugli apporti maritali in Castiglia cfr. da ultimo la sintesi di F. GAMEZ MONTALVO, *Régimen Jurídico de la mujer en la familia castellana medieval*, Granada 1998, pp. 113-146.

<sup>131</sup> Generalmente poi *solutio matrimonio*, nelle more della restituzione della dote e del guadagno stabilito dalla legge o convenuto dalle parti, la donna di solito godeva di un diritto agli alimenti che esercitava nei confronti degli eredi. Sul problema del diritto agli alimenti della vedova cfr. G. S. PENE VIDARI, *Ricerche sul diritto agli alimenti*, I, *L'obbligo ex lege dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Torino 1972, pp. 488 e ss.

<sup>132</sup> Relativamente alle costruzioni dottrinali elaborate dai glossatori fondate sul principio "dos et donatio propter nuptias aequis passibus in omnia et per omnia ambulare debent" cfr. M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali* cit., pp. 225-229 e *passim*.

<sup>133</sup> Numerosi esempi in cui si applica o si disattende il principio di "corrispondenza" tra dote e *donatio propter nuptias* si trovano in F. BURSATI *Consiliorum sive responsorum*, Venetiis ex officina Damiani Zenari 1573, vol. I, cons. 120 n. 3 e ss.

<sup>134</sup> V. DE FRANCHIS, *Decisiones* cit., dec. 182 n. 1 p. 411; nello stesso senso cfr. inoltre H. CAPYCIUS LATRUS, *Consultationum juris selectarum*, Coloniae Allobrogum sumptibus Perachon et Cramer 1728, t. II, consul. 117, p. 329: "quia in dote tractat mulier de damno vitando, in antephatu autem sive donatione propter nuptias de lucro captando"; J. B. HODIerna, *Controversiarum forensium*, Genevae typis et sumptibus J. H. Widerhold 1677, p. 6.

<sup>135</sup> Anche in Spagna si assiste a questa specie di mutamento funzionale -da garanzia della dote a lucro vedovile- che va ad incidere profondamente sulla natura delle *arrhae*, si veda, ad esempio, P. BARBOSA, *Tractatus absolutissimi in tit. ff. soluto matrimonio*, Venetiis apud Iuntas 1609, t. I, n. 23, p. 417 quando afferma "in Hispania... arrha non tendit ad securitatem dotis, sed ad lucrum sponsae".

Cumque dicta species donationis propter nuptias ad solam dotis cautelam vel recompensam inducta (...) ab aula recesserit, hinc proinde sub huiusmodi donationis generali vocabulo, improprie magis ac abusive et per modum loquendi explicari solent illa lucra dotalia seu nuptialia quae per locorum vel regionum particulare ius scriptum vel non scriptum sive per particularem legem conventionis, cuius nullam habemus prohibitionem, inducta sunt et circa quae non de facili certa regula generalis tradi potest ob diversam huiusmodi particularium iuris dispositionem sive interpretationem ac praxim<sup>136</sup>.

Un dato ulteriore, che scaturisce dalla lettura di *decisiones* e *consilia* in materia, è che la *donatio propter nuptias* laddove non è prevista dal diritto locale come "debito legale" - come a Genova - ma semplicemente permessa quale "impegno facoltativo" dello sposo, risulterebbe praticata per lo più dagli aristocratici e dai ricchi, con effetti anche *costante matrimonio*. Gli interpreti, come osserva Cutelli, in molti casi equiparano le donazioni maritali coeve, promosse dai ricchi, a quella antica per il fatto che producono lo stesso effetto di assicurare la dote e di contribuire a sostenere gli oneri del matrimonio<sup>137</sup>.

Dopo aver svolto questa riflessione Cutelli propone la definizione di *donatio propter nuptias* fornita da Cuiacio nel delineare le differenze con il dotario francese: "Donatio propter nuptias opponitur doti. Dos est quae datur marito uxoris nomine; donatio propter nuptias quae propter dotem datur uxori mariti nomine. Dos est donatio propter nuptias uxoris: donatio propter nuptias est dos mariti"<sup>138</sup>.

Il problema, sottolinea ancora Cutelli, è dovuto al tentativo di superare sia le differenze esistenti tra l'istituto *de iure romano* e i nuovi usi locali, sia quelle tra usi e consuetudini relativi ai più vari contesti territoriali e politici. Infatti in alcuni luoghi, specie in Italia, gli stessi usi differiscono molto tra loro, sia relativamente alle modalità di costituzione degli assegni sia circa i poteri esercitabili dalla donna su di essi in costanza di matrimonio: "inter se satis egregie differunt, ut de per se patet, nam haec donatio est voluntaria, illa necessaria, haec manet in dominio viri, illa transitabat in uxorem"<sup>139</sup>.

---

<sup>136</sup> Sulle oggettive differenze riscontrabili da luogo a luogo aggiunge: "Alicubi enim in certa dotis quota, alicubi vero in certa quantitate statutum est; atque alicubi debetur de integra dote, quamvis promissa et non soluta; alibi vero de soluta tantum seu quae pro soluta habenda sit, cum diversis etiam intelligentiis vel praxi super requisito consumationis matrimonii ac etiam circa filiorum successionem an iure suo vel iure haereditario", G. B. DE LUCA, *Theatrum veritatis* cit., liber *Vide dote, lucris dotalibus et aliis dotis appenditiis*, all'interno dell'*Appendix* cit., punto 443, p. 548.

<sup>137</sup> M. CUTELLI *Tractationum de donationibus contemplatione matrimonii, aliisque de causis inter parentes et filios factis tomus primus*, Venetiis apud Bertanos 1668, disc. I, n. 9, p. 4. (su vita e opere di questo giurista morto nel 1654 cfr. V. SCIUTI RUSSI, voce *Cutelli Mario*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXI, Roma 1985, pp. 529-533). Sono molti i giuristi del tempo, appartenenti a contesti politici e giuridici differenti, che giungono a tali conclusioni, tra essi J. BRUNNEMANN, *Commentarius in Codicem Iustinianum*, Neapoli expensis A. Cerronii 1778, t. II, in C. 5.3. in Auth. *Dos Data*, p. 725 n. 11: "raro hodie donationes propter nuptias fiunt nisi inter Nobiles" e in Auth. *Sed quae nihil* p. 775 n. 2: "Dotalitium quod in uxoribus nobilibus loco donationis propter nuptias consuetudo introduxit sive a Domino post mortem petatur, non posse peti ab uxore, nisi dos realiter fuit illata". Sulla disciplina del *dotalitium* come istituto adoperato prevalentemente da nobili cfr. inoltre S. STYRYKIUS, *Opera omnia*, v. XIII, *Supplementum dissertationum et operum sive iuridicum*, VIII. *De pactis dotalibus, donatione propter nuptias et dotalitiis*, Francofurti et Lipsiae apud I. F. Gaum 1752, pp. 172-191. Ovviamente per poter sostenere che la diffusione di questo istituto coinvolse prevalentemente ricchi e nobili sarebbe opportuna una verifica capillare nei singoli ordinamenti e realtà locali.

<sup>138</sup> J. CUIACII *Opera*, Venetiis excudebat G. Sorti 1758, pars. I, t. III, col. 108. Jacques Cujas significativamente così evidenzia le differenze tra i due istituti: "Multum item distat donatio propter nuptias a donatione quae moribus nostris sit respectu matrimonii cuius favor nimius est nec iure romano receptus et ab eo quod dovarium vocamus quod etiam romano iure receptum non est. Id apparebit statim si definitio donationis propter nuptias cum eorum definitionibus conferatur quae tales sunt: donatio favore matrimonii est quae alterutri coniugum sit a parente vel extraneo coniugii non coniugis nomine; dovarium est usufructus dimidia vel tertiae partis bonorum mariti, qui uxori debetur post mortem mariti; donationes ergo propter nuptias hodie sunt penitus ex usu sublatae". In realtà lo stesso Cutelli non sembra molto sicuro della definizione di Cuiacio, infatti, aggiunge "quia non intendo proferre sententiam cum hoc in iure nostro periculosum sit melius mihi videtur inherere vestigiis tanti viri quam aliam advenire definitionem quae semper remaneret correctioni subiecta".

<sup>139</sup> Emblematica di questa varietà è la situazione in Puglia dopo il tentativo di riorganizzare la materia avviato con la promulgazione della Prammatica "de Antefato", F. P. DE STEFANO, *La prammatica 'de antefato'* cit., p. 16 e ss.. In

Ancora nel tardo diritto comune i problemi di fondo riguardano, in sintesi, in primo luogo l'obbligatorietà dell'atto e, in secondo luogo, il potere della donna sui beni facenti parte del donativo maritale *constante matrimonio*.

Al di là delle singole fattispecie che possono trovare una regolamentazione non omogenea nelle soluzioni prospettate dalla dottrina o imposte dai singoli usi locali appaiono quindi con tutta evidenza i continui tentativi promossi dalla scienza giuridica di recuperare gli schemi del diritto romano giustiniano per colmare le lacune della legislazione locale, se non addirittura per stravolgerne i contenuti<sup>140</sup>.

In generale si può dire che se è vero che da un punto di vista patrimoniale grazie ad un assegno vedovile "uxor gaudet de morte mariti"<sup>141</sup>, non significa che il suo conseguimento si traducesse automaticamente in un effettivo e significativo arricchimento per la vedova. Quasi dappertutto, infatti, attraverso gli specifici interventi operati dallo *ius proprium*, mirati a ridurre drasticamente il *quantum*, se non addirittura a vietarne la pratica, si stabilì che nell'ipotesi in cui vi fossero figli la vedova rimanesse non *domina* ma semplicemente usufruttuaria dei beni oggetto di lucro.

Se poi si pensa alla disciplina prevista dagli statuti genovesi, è chiaro come il valore massimo dell'antefatto legale, che ancora nel Seicento trova un suo limite nelle 100 lire, non poteva certo impedire alla vedova di versare in condizioni disperate compensando almeno economicamente la perdita del marito.

Ad eccezione delle ipotesi in cui l'apporto maritale acquista nella legislazione e nella prassi una dimensione quasi simbolica, non si può negare che tramite queste donazioni venisse offerta alle donne, specie alle aristocratiche, la possibilità di aumentare in stato di vedovanza i beni dotali su cui esse esercitavano di solito un potere autonomo<sup>142</sup>.

Allora avevano ragione alcuni giuristi, come Cutelli, a ritenere che la funzione da attribuire alla *donatio propter nuptias* non fosse solo quella di lucro di sopravvivenza per la vedova. Di fronte a scambi patrimoniali e matrimoniali di un certo livello è lecito pensare che tale istituto fosse praticato principalmente per garantire l'incolumità della massa dotale da eventuali abusi da parte del marito. Talvolta, inoltre, non è così improbabile che il marito abbia donato alla moglie per spirito di liberalità o per amore, per cui in effetti si può sostenere che la *donatio propter nuptias* si sia confusa, sotto un profilo squisitamente giuridico, con la *sponsalitia largitas* del diritto romano<sup>143</sup>.

---

sintesi questa legge sostituì a quelli esistenti due soli tipi di assegni maritali: il donativo e l'antefatto. Il primo avente il carattere di lucro immediato a favore della moglie, il secondo avente il carattere di lucro muliebre di sopravvivenza, attribuito alla vedova in usufrutto anche in assenza di figli.

<sup>140</sup> Ad esempio, come sottolinea Kirshner "nel contesto patrilineare delle comunità medievali italiane, le capacità legali delle donne erano ancora circoscritte, anche più che all'epoca di Papiniano. La riproduzione sociale dei regimi patrilineari dipendeva da figli maschi che succedevano ai loro padri come capi di famiglia e come proprietari del patrimonio familiare. Secondo il *Corpus iuris*, le figlie e figli ereditavano in modo almeno teoricamente uguale, ma secondo i regimi patrimoniali medievali le figlie erano di solito escluse per legge dall'eredità", J. KIRSHNER, *Donne maritate altrove. Genere e cittadinanza in Italia*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, A. JACOBSON SCHUTTE e T. KUEHN, Bologna 1999, p. 378.

<sup>141</sup> *Singularia doctorum haec postrema editione emendata et aucta*, Venetiis apud haeredem H. Scoti 1578, t. I, sing. CXLIII c. 442.

<sup>142</sup> Come è stato sottolineato, le vedove in questo modo "diventano titolari di un patrimonio che costituisce sicuramente il supporto di scelte di vita indipendenti", I. CHABOT, *La sposa in nero. La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secc. XIV-XV)*, in "Quaderni Storici", 86 (1994), p. 424 e *passim*. Sui risvolti sociali ed economici legati agli usi concernenti la dote e i doni fatti dallo sposo alla sposa e in particolare sulla sorte e sui meccanismi patrimoniali che coinvolgevano le donne rimaste vedove cfr. C. KLAPISCH ZUBER, *La maison et le nom*. cit., pp. 185-213. Per recenti e sintetiche considerazioni sull'autonomia patrimoniale delle vedove e, in generale, sulla condizione giuridica della donna tra medioevo ed età moderna oltre a T. KUHEN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in *Tempi e spazi di vita femminile* cit., pp. 377-431; cfr. inoltre i saggi raccolti in *Widowhood in Medieval and Early Modern Europe*, a cura di S. CAVALLI e L. WARNER, Harlow 1999. Originali deduzioni sull'articolarsi della giurisprudenza canonica e civile nei confronti delle donne in antico regime si trovano in S. CABIBBO, *Le vergini, le vedove e le maritate nella giurisprudenza e nella casistica di età moderna: ipotesi interpretative e percorsi storiografici*, in "Trimestre", XXX/3-4 (1997), pp. 449-467.

<sup>143</sup> Cfr. ad esempio C. MERLINO, *Decisiones cit.*, a conclusione della decisione (vedi nota 111), Merlino aggiunge: "postremo non obstat quod in dicto instrumento dicatur... maritum dotem augere ob amore et benevolentiam... tum

In ogni caso il fatto che la vedova potesse godere di un qualche potere dispositivo su beni, immobili e non, urtava tutti coloro i quali auspicavano il mantenimento di una ridotta autonomia delle donne quale "strategia" necessaria per evitare la dispersione del patrimonio familiare<sup>144</sup>. Questa considerazione vale in riferimento sia a situazioni sociali ed epoche molto diverse sia a quadri normativi e consuetudinari più o meno flessibili.

La grande diffusione che ebbe durante il medioevo il principio *dos succedit loco legitimae*, quale espressione sia del *favor masculinitatis* sia di quel *favor agnationis* legato alla politiche di conservazione e di incremento del patrimonio della famiglia, è senz'altro la dimostrazione più concreta ed incisiva di questo comune sentire<sup>145</sup>.

---

etiam quia amor et benevolentia non repugnant nec contradicunt donationi propter nuptias, quaemadmodum nec liberalitas", n. 19 p. 95. Lo spirito di liberalità va a confondersi con la causa tipica degli apporti maritali costituiti, come si è sottolineato, più volte "in recompensationem dotis".

<sup>144</sup> Sull'incidenza del sesso e sul ruolo delle donne nell'età del diritto intermedio cfr. M. G. DI RENZO VILLATA, voce *Persone e famiglia* cit., p. 466. Si veda, inoltre, G. P. MASSETTO, *Lo statuto di Monza: note in tema di diritto civile*, in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, p. 191. Si segnala inoltre la recente sintesi di P. SKINNER, *Women in Medieval Italian Society (500-1200)*, Harlow 2001. Pur trattandosi di studi non proprio recenti cfr. G. ROSSI, *Statut juridique de la femme dans l'histoire du droit italien (époques médiévale et moderne)*, in *La femme*, II, (Recueils de la Société Jean Bodin, XII), Bruxelles 1962, pp. 115-134 e, tra i numerosi saggi inseriti in questa importante raccolta, cfr. R. METZ, *Le statut de la femme dans le droit canonique médiéval*, in *La femme* cit., pp. 59-113.

<sup>145</sup> E' indubbio che nell'Italia comunale si diffuse un modello successorio che privilegiava i figli i maschi, cfr. per tutti A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare* cit., p. 11. Per una rassegna delle più importanti rubriche statutarie relative a statuti della penisola italiana che sanciscono il principio *dos succedit loco legitimae* secondo cui le donne sono automaticamente escluse dalla successione una volta che sia stata loro costituita la dote, cfr. G. B. DE LUCA, *Commentaria ad constitutionem Innocentii XI de statutariis successioneibus cum particulis statutorum et legum excludentium feminas propter masculos ...*, Lugduni sumptibus J. A. Cramer et P. Perachon 1697, pp. 75-184. Sull'*exclusio propter dotem* cfr. G. S. PENE VIDARI, *Dote, famiglia e patrimonio* cit., pp. 109-123; L. MAYALI, *Droit savant et coutumes. L'exclusion des filles dotées, XII-XV siècles*, Frankfurt am Main 1987. Un'ampia bibliografia e riflessioni sul tema si trovano in A. ROMANO, *Famiglia, successioni e patrimonio familiare* cit., p. 29 e pp. 42-49. Per una sintesi storica relativa al processo di affermazione di una concezione agnaticia della famiglia soprattutto nell'aristocrazia tra medioevo ed età moderna si veda da ultimo C. CASANOVA, *La famiglia italiana in età moderna*, Roma 1997, in particolare pp. 85-109.